

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

57.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE **CARLA RUOCCO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni:		D'Ettore Felice Maurizio (Coraggio Italia)	9
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	3	Lannutti Elio (MISTO)	8
Sulla pubblicità dei lavori:		Raduzzi Raphael (Misto)	11
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	3	Servello Gianfranco, <i>Presidente del FIR</i>	3, 7, 11
Audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmia- tori, Gianfranco Servello:		Zanettin Pierantonio (FI)	6
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	3, 5, 8, 9, 11, 12	<i>ALLEGATI:</i>	
Dalleva Massimiliano, <i>Responsabile Segre- teria tecnica del FIR</i>	8	<i>Allegato 1:</i> Documenti depositati dal FIR .	13
		<i>Allegato 2:</i> Risposte a domande Presidente FIR	68

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

La seduta comincia alle 12.05.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Ricordo che per ragioni di sicurezza sanitaria il foglio firme non verrà portato dall'assistente, ma lasciato di fronte al banco della Presidenza. Comunico che il dottor Gianfranco Servello, Presidente della Commissione tecnica del FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori), in vista dell'odierna audizione ha trasmesso della documentazione in regime libero, già inviata per *e-mail* ai commissari ed è comunque oggi in distribuzione.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, Gianfranco Servello.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, Gianfranco Servello.

La Commissione intende acquisire elementi conoscitivi in merito allo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, numero 145, istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori.

Con riferimento all'odierna audizione è presente il dottor Gianfranco Servello, Presidente della Commissione tecnica per l'ammissione alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori, accompagnato da Massimiliano Dalleva, funzionario CONSAP, Responsabile della Segreteria tecnica, che ringrazio di essere qui presenti.

Invito il dottor Servello a svolgere la relazione in un tempo massimo di 30 minuti, in modo da dare spazio al dibattito. Prego.

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente del FIR*. Sarò anche più breve di 30 minuti perché non intendo ripetere cose contenute nella relazione. Quello che voglio dirvi è essenzialmente il portato di un'esperienza personale.

Dall'esame dei fascicoli elettronici, vedendo le carte di identità e i volti dei risparmiatori e delle risparmiatrici e leggendo quello che si legge sulle vecchie carte di identità – ormai le più diffuse –, ovvero « parrucchiera », « estetista », « operaio », la percezione è stata quella di un dramma che ha inciso notevolmente, specialmente in certe regioni. Tanto più ha inciso in quanto ci siamo poi trovati di fronte a una serie di cambi IBAN per intervenuti decessi, perché c'è stata anche questa falcidia del COVID-19.

Qual è l'idea di fondo? Voi sapete che c'è un regime forfettario da assicurare con assoluta priorità che stiamo evadendo in tempi assolutamente ragionevoli, compatibilmente con le sgranature temporali, che avete in relazione, ma che adesso io non mancherò di ribadirvi.

Inoltre, esiste l'aspetto attinente alle violazioni massive. Questo è l'aspetto programmatico che non troverete nella relazione ma che deriva da un ragionamento sul rapporto tra il soggetto e la banca intesa

non come ente preposto alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito ma come intermediario.

In altri termini, io e i validissimi colleghi della Commissione ci siamo convinti che questa delle violazioni massive potrebbe essere l'occasione per ridisegnare ulteriormente in termini di fiducia e in termini di attualità il rapporto tra la banca e l'investitore. Una serie di figure tipiche sintomatiche delle violazioni massive le troverete già definite da noi negli allegati ma la gamma delle situazioni che si possono presentare è molto estesa. Anche le cosiddette « operazioni bacciate » possono non avere quella contiguità temporale per cui oggi arrivo, ti chiedo il mutuo e tu mi dici: « Te lo do ma mi compri queste azioni ». Questo non può non avvenire nello stesso contesto ma non è che un esempio.

Il lavoro della Commissione è stato agevolato dal livello dei componenti, escluso il sottoscritto, perché non vi è seduta in cui non si pongano dei problemi giuridici sostanziali. Ve ne potrei fare un elenco infinito.

L'amministratore di sostegno presenta l'istanza ma nel frattempo muore il sostenuto; a chi si paga? In altre parole: ha l'amministratore di sostegno poteri ulteriori successivi alla morte « del sostenuto » che non siano limitati? Sì, secondo la giurisprudenza del Tribunale di Milano. Su questo la Commissione ha preso una decisione.

Tizio, che è erede con altri, fa una istanza. La Cassazione a sezioni unite dice che c'è solidarietà attiva. A chi pago? Pago il cento per cento a Tizio o gli chiedo un'integrazione con gli eredi?

Una società in accomandita semplice a un certo punto liquida al socio accomandatario le proprie quote, rimane quello titolare e chiede l'indennizzo, calcolando il prezzo medio di carico sulla base di quello che la società aveva acquistato. Come si calcola?

L'affrancamento. L'istante non produce documentazione relativa alla variazione del valore fiscale conseguente all'affrancamento delle azioni. Come si provvede?

Residenti all'estero. Sapete leggere una autocertificazione oppure no quando questa si riferisce, per esempio, al CUD tunisino? Il CUD tunisino è solo un esempio, perché abbiamo anche CUD australiani eccetera.

Ogni seduta della Commissione è caratterizzata dalla necessità di risolvere specifici problemi giuridici e in questo senso devo dire che è anche stimolante per chi, come il sottoscritto, ha già una certa età e vede nell'esercizio intellettuale anche un sicuro antidoto contro l'Alzheimer.

A parte questo ragionamento, il lavoro della Commissione si proietta su un'idea di ridefinizione del rapporto tra la banca come intermediario e il soggetto risparmiatore, proprio perché l'incidenza è stata socialmente molto forte con suicidi e con casi assolutamente drammatici. Sulle annotazioni noi leggiamo anche qualcuno che scrive: « Erano i risparmi di tutta la mia vita » e via così. Effettivamente attraverso questo fascicolo elettronico noi abbiamo una presa con la realtà che nemmeno in tanti anni di esercizio della professione di magistrato mi era capitato di avere attraverso i fascicoli e certamente non in Cassazione.

Quando sono stato contattato dagli uffici della Commissione mi è stato detto: « Prenda questa convocazione come se noi le chiedessimo che cosa possiamo fare per voi ».

La presentazione delle domande è stata rinviata di quattro mesi. Questo ha impedito che si esaminassero – le ragioni sono nella relazione – le domande prima della scadenza del termine finale prorogato di quattro mesi.

Il COVID-19 ha inciso sui ritmi del fornitore del *software*. Colui che ci ha fornito la piattaforma informatica, che è molto sofisticata, ha avuto dei ritardi consistenti e soltanto ai primi di ottobre la Commissione ha avuto a disposizione il fascicolo elettronico. Che cosa è? Il fascicolo elettronico è costituito da tutti quei PDF contenenti il calcolo, i documenti e poi lo sviluppo che l'Istruttore ne ha fatto, che noi possiamo vedere e sulla base del quale possiamo o accordare l'indennizzo o chie-

dere una revisione del fascicolo, se non ci sono chiare alcune cose. Questo strumento è stato pronto soltanto a ottobre.

Mi dispiace doverlo dire ma anche l'Agenzia delle Entrate non ha brillato per tempestività perché per oltre un anno vi è stato il problema del rilascio dei canali di accertamento dei requisiti fiscali.

Sapete che soltanto chi è sotto i 35 mila euro di reddito imponibile al 2018 e/o sotto i 100 mila euro di patrimonio immobiliare può accedere al forfettario. Questo ultimo aspetto, ovvero l'accertamento del requisito patrimoniale, non è ancora in essere. Le responsabilità sono un po' di tutti e non della Commissione, la quale tempestivamente ha sempre approvato le bozze di decreto, così come venivano proposte dall'Agenzia. Questo via vai tra MEF, Agenzia, Garante della protezione dei dati personali eccetera, fa sì che noi ad oggi — come leggerete in relazione — non possiamo sapere se Gianfranco Servello, che ha fatto la domanda, ha detto il vero sul suo reddito imponibile ovvero sul suo patrimonio immobiliare. Questo è stato un problema oggettivo. Come possiamo aiutarvi?

Altre problematiche sono venute anche dal legislatore, perché siamo stati noi a dovere suggerire al legislatore di inserire tra i soggetti esclusi anche il coniuge. Eravamo in presenza di un decreto che descriveva i soggetti esclusi, i consiglieri di amministrazione, i componenti dei collegi sindacali, il cognato, la cognata, ma non il coniuge. Era un assurdo giuridico di tale evidenza, ma lo abbiamo suggerito noi.

Altrettanto non perspicuo è stato il legislatore quando ha detto che si poteva liquidare fino al 40 per cento. Era, di fatto, un *alert* a noi, per dirci: « Fate in modo che i soldi bastino ». Questo ha implicato che, servendosi della Segreteria tecnica, della quale a sua volta si è servito il servizio statistico della CONSAP, noi abbiamo fatto delle stime progressive e solo quando la stima ci ha dato il semaforo verde, abbiamo potuto liquidare il 100 per cento.

Una lancia va spezzata anche a favore della Segreteria. Ogni comparto dell'amministrazione è costituito da ottime persone però la questione dei ritardi mi ha fatto

pensare insistentemente alla frase che Vincent van Gogh scriveva al fratello Theo, descrivendogli il paesaggio olandese: « I mulini non ci sono più ma il vento è rimasto lo stesso ».

La Ragioneria non paga le trasferte dei commissari — non le ha mai pagate sin dall'insediamento — e non paga nemmeno i compensi. Questo è sintomatico di quanto ci siano state e ci siano tuttora delle difficoltà. La Segreteria ha dovuto necessariamente adottare un sistema di pagamenti non per blocchi ma individuali. A valle del lavoro della Commissione c'è il lavoro molto impegnativo della Segreteria per i pagamenti: il dottor Dalleva potrà essere più preciso di me nel dare contezza di questa tempistica. Il fatto che la Commissione non venga pagata per le trasferte vuol dire che personalmente mi vergogno a fare riunioni in presenza, chiedendo al commissario di Milano o a quello di Brindisi di pagarsi le spese di viaggio e di albergo. Alla fine questo vuol dire poco.

Vengo subito al punto e concludo. Come possiamo aiutarvi? L'unico sistema è quello di accordare alla Commissione e al suo funzionamento una proroga almeno pari a quella che è stata data alla presentazione delle domande ovvero di quattro mesi.

Credo che solo così si potrà portare in porto un lavoro contenutistico sotto il profilo della ridefinizione nelle violazioni massive di quello che ha rappresentato il rapporto tra banca e investitore e di quello che è stato veramente in una quantità vergognosa di casi l'autentico approfittamento dell'istituto di credito, elegantemente chiamato « intermediario ». La giurisprudenza arbitrale ha i suoi limiti anche in termini di esecutività e di diffusione. Tuttavia, credo che la risonanza che potrà essere data a questo tipo di attività della Commissione, se sarà messa nelle condizioni di farlo, sarà sicuramente notevole e sarà un'opera civilmente meritoria, a prescindere da chi se la voglia intestare. Grazie.

PRESIDENTE. Ho due interventi. Collega Zanettin, prego.

PIERANTONIO ZANETTIN. La ringrazio, presidente, per la parola. Ringrazio il Presidente Servello della sua illustrazione.

Presidente, io sono stato quello che più di altri ha insistito per ascoltarla perché nella sua arguta relazione ha confermato quelli che erano i miei dubbi. Anche a questa Commissione, oltre che alle agenzie di stampa, in questi mesi sono state consegnate tutta una serie di dichiarazioni che provenivano da esponenti del Governo che dicevano: «Va tutto bene, siamo in dirittura di arrivo ed entro breve sarà definito tutto». Invece, io vengo da uno di quei territori particolarmente colpiti dalle vicende — in particolare dalla provincia di Vicenza con la Banca Popolare di Vicenza — e sono in contatto quotidiano con avvocati, commercialisti, consulenti, persone e cittadini, i quali mi descrivevano una situazione diversa da quella ottimistica che veniva rappresentata davanti a questa Commissione fino a poche settimane fa, quando ci veniva detto: «A ottobre abbiamo finito i forfettari, entro fine anno abbiamo finito praticamente tutto». Questo è quello che ci è stato detto solo poche settimane fa — non ho problemi a dirlo — dal sottosegretario Sartore. Invece, lei ci fa una ricostruzione molto più realistica che corrisponde alla sensazione epidermica esperienziale che io registro nel territorio.

Personalmente dico di no alla proroga. Vengo da quei territori — non faccio polemica politica e non mi interessa, non sono qui a prendere un briciolo di voto in più e mettere in difficoltà un politico rispetto all'altro — e ricordo che il 9 febbraio del 2019 alcuni ministri importanti del Governo sono venuti a dire in assemblea pubblica davanti a migliaia di persone a Vicenza, con le TV locali che trasmettevano in diretta la riunione, che entro pochi giorni nei loro IBAN sarebbero arrivati gli indennizzi. Questo è avvenuto più di due anni fa e quindi non possiamo pensare a ulteriori proroghe.

Le faccio una domanda che ho continuato a riproporre nell'interlocuzione con la presidente Ruocco ed è anche la nostra *mission* di Commissione su questo tema: quali normative possiamo introdurre? Noi

siamo tutti legislatori, rappresentiamo tutti i gruppi. Parlando con i nostri referenti, in pochi giorni possiamo varare una norma condivisa, la cui prima firmataria è la presidente Ruocco e con tutte le nostre firme, che il Governo deve recepire, perché non si tratta di stanziare soldi ma è solo un dato normativo. Lei ci dica quali sono le casistiche che le impediscono fino a oggi di liquidare tempestivamente. Ho registrato un'unanimità di vedute da parte di tutti i commissari che sono qui in buona fede e buona lena per risolvere i problemi di questa liquidazione. Tutta quella casistica che lei ha citato nasce dal fatto che la normativa che era stata varata era imprecisa ed è una cosa che io ho sempre detto. Per esempio, in occasione delle finanziarie ho presentato delle proposte emendative che sono state tutte respinte ma che per gli affrancamenti invece di andare a cercare il valore *ante*, prevedevano di andare a vedere l'ultimo estratto conto e dare qualche soldo in più.

Oggi lei non sarà in grado di darci immediatamente una risposta ma magari tra 15 giorni faccio una riunione della Commissione e dico: «La Commissione parlamentare di inchiesta vuole avere tutti gli emendamenti necessari per semplificarci il lavoro, in modo che la Commissione proceda spedita e riesca a liquidare, senza dovere andare a cercare nell'ultima sentenza della Cassazione.». Noi siamo legislatori, facciamo e vogliamo semplificare al massimo la legge. Credo di interpretare all'unanimità il parere della Commissione.

Mi sorprende molto che due mesi fa abbiamo ascoltato qui in Commissione il Sottosegretario Sartore, il quale ci ha detto: «Il decreto Patrimoni è stato varato e a breve potremo liquidare anche le partite relative ai patrimoni». Lei, al contrario, oggi mi dice che non è così e che siete ancora bloccati. Credo sia abbastanza grave che un sottosegretario venga in una Commissione parlamentare di inchiesta e ci dica che il problema è stato risolto, quando, invece, non è così. Annoto e stigmatizzo questa cosa. Ci dica che cosa manca, perché come legislatore sono pronto a firmare qualsiasi emendamento che lei suggerisca.

Le faccio alcune domande. Continua a esserci questa distonia tra indennizzi riconosciuti e indennizzi corrisposti che stiamo registrando da molti mesi. Per i primi mesi poteva essere ragionevole, perché sapevamo che all'inizio la Commissione poteva liquidare solo il 40 per cento, ma mi sembra che in tutte le dichiarazioni ottimistiche che sono state spese anche in questa Commissione da parte di esponenti del Governo ci è stato detto che adesso state veramente accelerando. Infatti, se si vanno a vedere i dati della relazione, la gran parte delle liquidazioni sono avvenute proprio negli ultimi mesi. Perché c'è questa differenza così grande? Parliamo di 100 mila euro tra l'uno e l'altro. Si riferisce ai casi liquidati all'inizio o vi è qualche difficoltà nella liquidazione da parte degli uffici o dello Stato? Le somme ci sono e sono assolutamente disponibili, quindi non si capisce perché ci debba essere questa differenza tra liquidato ed erogato che ci trasciniamo ormai da molti mesi, senza comprenderne la ragione.

Stigmatizzo che non vengano pagati i compensi perché è inutile che pensiamo che questi poveretti possano liquidare, mentre noi gli facciamo pressione politica affinché le liquidazioni degli indennizzi siano fatte il più velocemente possibile, però il Governo si dimentica di pagarli anche solo le trasferite. Questo oggettivamente è un aspetto sul quale mi riservo un intervento più specifico, perché è veramente grave.

Faccio un'ultima domanda, che ho già ripetuto al Sottosegretario Sartore, che trova una parziale risposta nella documentazione da lei allegata. Parecchi mesi fa ho fatto un'interrogazione, che ho reiterato anche qui — si sa che il Governo non viene a rispondere —, relativa alle dichiarazioni che aveva reso a suo tempo il Sottosegretario Villarosa. Il Sottosegretario Villarosa a ottobre dello scorso anno, tra le giustificazioni che portava per il ritardo in cui la Commissione liquidava gli indennizzi, aveva accusato la Commissione di avere alcuni elementi in conflitto di interesse al proprio interno, tant'è che — se andate alle ultime due pagine dell'allegato — all'epoca avevo registrato queste dichiarazioni un po' cri-

tiche e non ben chiare da parte del Sottosegretario Villarosa e ne avevo fatto oggetto di un'interrogazione. Quando è venuta qui la Sottosegretaria Sartore, ho detto: « Mi spieghi questa cosa. È uno degli elementi che impedisce il buon andamento della Commissione? ». La Sottosegretaria Sartore aveva preso nota diligentemente e aveva detto: « Le farò avere la risposta ». Tuttavia, sono passati due mesi e la risposta non è arrivata. Quindi, chiedo a lei la risposta. Credo che quelle che erano state lanciate dal Sottosegretario Villarosa fossero accuse improvvise, però voglio sentire che qualcuno ufficialmente mi risponda se è così.

Nell'ultima pagina della relazione vi è la risposta che è stata data dal Responsabile della Segreteria Tecnica, il dottor Dalleva, al Sottosegretario di Stato Villarosa, e mi sembra che escluda che ci fosse questo conflitto di interessi e che ci fossero problemi di questa natura che paralizzavano i lavori della Commissione. Tuttavia, questo mi ha piuttosto colpito. Mi sono consultato anche con la Segreteria Tecnica della Commissione e non trovo una data di questa missiva CONSAP né un numero di repertorio. Per cui, mi stupisco che venga distribuita della corrispondenza senza una data in cui è stata emanata. Grazie. Io avrei concluso.

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente del FIR*. Prima del prossimo intervento, risponderò telegraficamente ad alcune domande.

La data c'è ma evidentemente non è stata stampata ed è immediatamente contestuale a quella comunicazione. Perché ho messo quella comunicazione? O la vedete come una penetrante sorveglianza esercitata dalla politica sulla Commissione o come uno dei numerosi atti di sleale collaborazione. Vedetela come volete ma è un dato di fatto oggettivo.

Per quanto riguarda la divaricazione tra indennizzi riconosciuti e indennizzi corrisposti, vi è un problema di tempo dei pagamenti — meglio di me ve lo illustra il dottor Dalleva — che rientra nella sleale collaborazione tra istituzioni. Considero molto umiliante per chiunque andare a chiedere un favore per una cosa alla quale si ha diritto. Ciononostante, visto che al-

cuni commissari facevano delle loro rimostranze, tramite la batteria del Viminale ho contattato il Ragioniere generale. Mi sono presentato, mi sono scusato pur non conoscendolo e mi ha detto: «Ma senz'altro, come mai non vengono pagati? Le faccio sapere». Per stigmatizzare, questo è successo più di un mese fa.

Francamente io cambierei il lessico. Direi che non ci sono stati ritardi della Commissione. Lei mi cita delle dichiarazioni del gennaio-febbraio del 2019 quando la Commissione non si era ancora insediata. Se ci sono mai stati dei ritardi, non sono davvero dovuti alla Commissione.

A proposito della divaricazione, è bene sapere che molte associazioni dei consumatori si lamentano dei mancati pagamenti e si va poi a scoprire che l'associato non ha comunicato che è stato pagato per non essere costretto. Questa mi sembra una cosa tutta italiana e assolutamente comprensibile.

Per quello che riguarda che cosa possiamo fare, la mia opinione è quella e non la cambio nel giro di dieci minuti. Tuttavia, accolgo il suo suggerimento di chiedere alla Commissione se esiste uno strumento legislativo. Io insisto sulla proroga, perché sono state prorogate le revisioni delle automobili e francamente mi sembrerebbe il minimo.

Lascio la parola al dottor Dalleva, se gentilmente vuole meglio circostanziare il discorso del ritardo che la Segreteria sopporta per il fatto dei pagamenti, oltre a essere stata costretta a pagare il 60 per cento.

PRESIDENTE. Autorizzo il Dottor Dalleva a replicare. Prego.

MASSIMILIANO DALLEVA, *Responsabile Segreteria tecnica del FIR.* Grazie, presidente. In realtà oserei dire che è fisiologico questo scostamento tra le delibere delle domande da parte della Commissione tecnica e i pagamenti che ci sono a valle, perché la Commissione tecnica — è riportato anche nei dati — da cinque mesi delibera 16 mila domande al mese, ovvero 4 mila domande a Commissione. I pagamenti vengono fatti per legge sul sistema della

Ragioneria generale dello Stato e quindi non tramite un conto corrente bancario che la Segreteria potrebbe accendere ad uso esclusivo e finalizzato per questa attività. Il sistema della Ragioneria generale dello Stato sopporta i pagamenti di tutte le competenze della Pubblica Amministrazione, non soltanto il nostro, per cui ha dei rallentamenti fisiologici, perché non può sopportare 4 o 16 mila bonifici in un giorno solo in quanto ogni bonifico viene tracciato e per ogni pagamento vengono effettuati dei controlli a catena sul nome, sul cognome, sul codice fiscale, sull'indirizzo civico di residenza, sull'importo eccetera.

A questo aggiungiamo che dal 18 febbraio la Commissione ha giustamente e opportunamente deliberato di corrispondere il cento per cento, però dal 2 ottobre, quando la Commissione ha deliberato di corrispondere invece l'anticipo del 40 per cento al 18 febbraio, dovevamo recuperare anche il 60 per cento di quello che era già stato corrisposto. Questa è un'attività che è stata fatta nel giro di 60 giorni. Quindi, dal 30 aprile abbiamo azzerato tutti i pagamenti dei saldi che sono stati corrisposti dal 2 ottobre al 18 aprile.

Ad oggi praticamente sono state deliberate dalla Commissione tecnica quasi 76.000 domande, quindi oltre il 50 per cento dell'intero sistema — sono 144.000 domande — e oltre il 56 per cento soltanto del regime forfettario che, come ricordava giustamente il Presidente Servello, hanno priorità. Di fatto è un fisiologico ritardo. Avremo praticamente 5 o 6 mila domande da recuperare ma lo facciamo in costanza. Sono tempi che non sono ulteriormente comprimibili.

PRESIDENTE. Collega Lannutti, prego.

ELIO LANNUTTI. Grazie, presidente. Volevo ringraziare non solo per la relazione sia il dottor Dalleva che il Presidente Servello. Presidente, volevo ringraziarla soprattutto per la franchezza, perché ha parlato senza timore reverenziale verso alcuno. Lei ci è venuto a dire che la Ragioneria dello Stato magari mette qualche bastone tra le ruote sui rimborsi — per me

è una cosa evidente — e che l’Agenzia delle Entrate magari ha accusato qualche ritardo. Per questo parlare chiaro e senza peli sulla lingua, la rispetto ancora di più.

Lei ha citato Van Gogh, i mulini. Per una vita ho fatto una battaglia contro i mulini a vento, dopo avere fondato un’associazione dei consumatori, e mi verrebbe da citare un mio illustre compaesano — io sono abruzzese —, Ennio Flaiano, perché sarebbe quasi da dire oggi: « La situazione è grave ma non seria ». Io ho fatto 35 anni di battaglia per la tutela dei diritti, della legalità contro — mi si permetta — alcuni muri di gomma che sono ancora ben potenti, gli stessi che commissariano banche del Sud anche per fare in modo che quel Sud, come il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, venisse colonizzato.

Detto questo, ringrazio ancora lei e il dottor Dalleva e le pongo due o tre semplici domande. Nella relazione manca la previsione di chiusura dei rimborsi, per lo meno per la parte di accesso automatico forfettaria. Manca, inoltre, la ripartizione tra le circa 140 mila domande dello scaglione tra i 50 e 100.000 euro. Volevo sapere qualcosa in merito.

Inoltre, la maggior parte delle domande risulta carente dal punto di vista documentale. Questa carenza sembra che sia riconducibile ai titoli emessi dalle due banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, però in quel periodo mi spesi molto per il fatto che Banca Intesa fu avvantaggiata da questo « regalo » di queste due banche venete. Chi deve dare questa attestazione? La devono dare le banche cedenti o la deve dare Banca Intesa? Perché deve essere sempre il risparmiatore a penare? Sottoscrivo quello che lei ha detto ovvero che i diritti non sono favori. È umiliante andare a rivendicare un diritto che ti passano per favore, questa è sempre stata una prassi del sistema bancario e delle autorità vigilanti.

Ripeto che, se possiamo dare una mano dal punto di vista legislativo, io sono a disposizione, però muoviamo chi magari ha fatto questa sleale collaborazione tra parti dello Stato che è umiliante non solo per voi

ma anche per noi e soprattutto per chi aspetta quei risparmi.

Le responsabilità non sono mai di chi doveva vigilare ma si sapeva già. Feci la prima denuncia alla Procura della Repubblica il 18 marzo del 2018 sulle bacciate e su Zonin e poi alla fine vediamo che tutto finisce a tarallucci e vino. Speriamo che questa storia non finisca a tarallucci e vino. Grazie ancora.

PRESIDENTE. Grazie a Lei. Collega D’Ettore, prego.

FELICE MAURIZIO D’ETTORE. Grazie, presidente. Nella vostra relazione in più punti vedo dei riferimenti alla non agevole interpretazione della disciplina attuale, anche con riguardo all’inquadramento generale e alle possibilità di azione e di soluzione — se vogliamo meglio dire — da parte della Commissione. Mi sembra che buona parte della dottrina, non del tutto avveduta, consideri la disciplina della crisi di impresa il riferimento della vostra attività — almeno in parte —, in particolare per quanto riguarda i piani di riparto e anche alla possibilità che voi richiamate — come avete già fatto dall’1 ottobre del 2020 — di provvedere ad anticipi del 40 per cento, utilizzando modelli normativi e interpretativi tipici anche della valutazione dei piani di riparto fino alla definizione finale.

Siccome si tratta di interpretazioni che nascono dall’attività propria della Commissione, a me interessa questo, con particolare riguardo alla carenza di documentazione, perché in un passaggio in queste fitte note della vostra relazione, molto ampia e informata — mi sono permesso di fare solo una lettura sommaria —, voi dite che basta che le istanze siano munite di idonea documentazione, anche se non completa. Infatti, il periodo del COVID-19 può avere determinato notevoli difficoltà nel reperimento di tutta la documentazione necessaria.

Capisco l’interpretazione, nata dalla carenza che prima rappresentava il collega Zanettin nelle risposte che abbiamo avuto dal Sottosegretario Sartore che ci aveva dato elementi del tutto differenti rispetto a

quelli che lei ci sta ponendo, ma la Commissione di inchiesta sta svolgendo un'attività ricostruttiva, anche al fine di presentare proposte emendative con la forza che può avere la Commissione nel suo *plenum*, ferma la parte di indagine che può emergere anche da quello che voi dite oggi in questa sede e tenuto conto di ciò che ci aveva detto il Sottosegretario.

Mi sono soffermato solo in maniera sommaria sulla relazione ma la leggerò questa sera e vedrò di approfondire meglio le questioni che sono state poste in maniera tecnicamente apprezzabile. Vogliamo capire se, rispetto a queste vostre osservazioni e alla concreta attività della Commissione, ci sia un portato normativo in questi elementi sulla documentazione, sui piani di riparto, sugli anticipi e su tutto ciò che poi è stato ricostruito dalla giurisprudenza della Commissione. Voi create delle norme pratiche e delle prassi utili a risolvere questioni ma non compete a voi, è stato chiarito. Se gli indennizzi arrivano in ritardo — conosciamo il sistema e sappiamo quello che sta accadendo — sarebbe utile inserire due o tre elementi chiari di struttura normativa in questa messe di provvedimenti che comunque arrivano ormai giorno per giorno per poterci inserire in maniera più chiara.

Ci sono alcuni elementi, soprattutto quelli che possono aiutare gli istanti a raggiungere un risultato o sapere che non godono del beneficio oppure che quel diritto si possa completare e rendersi perfetto sulla base di una istruttoria o di una valutazione che sia agevolata da norme non solo interne, da *interna corporis* della Commissione, ma anche attraverso una struttura normativa più chiara e idonea. Si possono fare tutte le valutazioni in merito ma ciò che per noi conta è questo.

Secondo me sono fondamentali due o tre punti sulla celerità delle istanze, sulla istruttoria, sulla valutazione della ripartizione, sui modelli e sugli anticipi. Dobbiamo riuscire a costruire un modello che sia collegato alla parte economico-finanziaria e che dipenda da altri fattori che conosciamo anche per altre questioni. Molti di noi hanno fatto emendamenti alla legge

di bilancio, ottenendo risorse che non ha visto ancora nessuno. Si potrebbe parlare di porti e aeroporti, su cui vi erano degli emendamenti che aspettiamo da anni, oltre ad aspettare che la Ragioneria dica: « Sì, è vero, nella legge di bilancio c'era questo », quindi non ci meraviglia ciò che ci è stato detto, perché lo abbiamo visto anche in altri casi.

Probabilmente questa lentezza è fisiologica e non dipende dall'organo decisionale, dipende da altri fattori, però anche su quello possiamo intervenire o almeno sul procedimento e sull'attività, perché poi i cittadini si trovano di fronte ad istanze che non riescono a comprendere.

Chi è il soggetto? Non è la Commissione tecnica, perché si muove su quello che è il portato della disciplina esistente e sulla prassi che meritoriamente ha costruito.

Penso che questo sia uno dei temi centrali, ricordato anche dal collega Zanettin nel suo intervento. Scusate se gli interventi sono lunghi ma sono anni che giriamo intorno alla vicenda.

Noi prendiamo atto di tutte le dichiarazioni che fa per gli altri scopi istituzionali della Commissione, perché nessuno può venire qui — non mi riferisco a lei ma anche ad altri organi politici — a raccontarci le novelle politiche, occorre che la realtà sia ricostruita. Come dicevo ieri nell'intervento sull'università e la ricerca, essere in maggioranza non vuol dire che non si possano fare dei rilievi critici. Non siamo in una caserma.

La richiesta che è venuta in questi anni dall'onorevole Zanettin, dal collega Lannutti e da tanti altri trasversalmente è proprio quella di comprendere come muoverci. La presidente Ruocco e per suo tramite gli uffici hanno compreso e le hanno comunicato questa nostra esigenza. La nostra collaborazione non finisce qui. Noi siamo disponibili, così come l'Ufficio di Presidenza, per verificare tutto questo, anche « informalmente », in maniera tale che ci sia una collaborazione istituzionale leale allo scopo di trovare soluzioni tecniche. Questo è quello che noi vorremmo fare.

Lo chiediamo a tutti. Molti ci dicono di sì ma poi scompaiono. Non credo che sia il

suo caso perché da come ha esposto la sua relazione capisco che è interessato a farlo, sia per l'alto compito istituzionale che ha assunto, sia per il modello comportamentale da magistrato che ha rispetto a tante altre figure che vediamo scorrere in queste aule. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a Lei. Collega Raduzzi, prego.

RAPHAEL RADUZZI. Grazie, presidente. Grazie al dottor Servello. Avrei due domande molto rapide e interconnesse tra di loro.

Leggo che sono già state valutate oltre 75 mila domande per un totale di quasi 380 milioni di indennizzi già riconosciuti. Vorrei chiedere se avevate anche una stima degli eventuali risparmi che ci saranno alla fine del riconoscimento di tutti gli indennizzi. Sappiamo che manca tutto il filone ordinario, in cui ci sono persone che avevano un reddito più alto; potendo anche assumere che quegli indennizzi saranno leggermente più ampi però sicuramente rimarrà una parte cospicua del Fondo di 1,5 miliardi che, secondo me, sarà tra i 500 e 700 milioni.

Inoltre, la normativa del FIR prevede la possibilità di incremento di quel 30 per cento che è solo un 30 per cento del prezzo d'acquisto e che per molti risparmiatori, soprattutto i più anziani, sono azioni acquistate negli anni Novanta. Quindi, non è che questi ristori abbiano cifre stratosferiche. Quanto si potrebbe aumentare quel 30 per cento, dato che la norma lo prevede? Grazie.

PRESIDENTE. Io non ho altri interventi. Prego, dottor Servello.

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente del FIR*. La Commissione ha spesso forzato il dato normativo nell'assoluto interesse degli istanti e lo sta ancora facendo.

Abbiamo esordito abolendo l'autentica della firma che avrebbe comportato andare in comune sulla delega delle domande. Continuiamo passo, passo e stiamo riconoscendo errori materiali. Il principio che

regge l'accoglimento o meno dell'istanza è quello della domanda. Se chiedo 53,8 ma è chiaro che il dato era 538, noi riconosciamo *tout court* l'errore materiale.

Per quanto riguarda i ritardi delle banche, abbiamo rimesso in termini i risparmiatori che ci avessero detto: « L'ho chiesto a Banca Intesa ma ancora non me l'ha dato ». Potrei andare avanti per quello che riguarda proprio lo sforzo di andare incontro, quindi in dubbio pro-istante. Questa è una cosa che noi facciamo a tutto campo.

Le relazioni alle quali lei si riferiva sono quelle che faccio periodicamente al MEF — mi fa piacere che lei le abbia lette perché fino ad ora avevo l'impressione che non le avesse lette nessuno —, dove effettivamente vi è un'illustrazione di come si può fare il piano di riparto. Purtroppo mancano dei dati. Per questo motivo un giudizio prognostico sull'utilizzabilità dell'aumento del 30 per cento correlato all'eventuale avanzo di fondi non può attualmente essere ancora fatto perché non c'è una proiezione sugli esiti liquidatori del TUF, il quale evidentemente rimane un po' confinato. Anche su questo cercheremo — ve l'ho anticipato prima — di essere il più possibile aperti nei confronti dei risparmiatori.

Non immaginavo che tra Vicenza e Treviso ci fossero tanti comuni dove la gente nasce, lavora e presumibilmente muore. Il problema è che nella vostra convocazione avete citato la sentenza n. 425 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Vi siete in qualche modo risposti da soli sui limiti possibili dell'intervento. Di più non dico, perché è in corso una registrazione, ma nel momento in cui voi mi chiamate e mi dite « anche in ragione di una sentenza della Corte UE che conferma il rigetto del ricorso della Commissione » solo perché non aveva dimostrato che quelli erano aiuti di Stato, voi stessi mi avete detto tutto.

Vi devo dire una cosa in tutta franchezza. Mi aspettavo che qualcuno di voi mi dicesse: « Che ne pensa dell'emendamento che aumenta fino a cinque i membri della Commissione ? ». Nessuno me lo chiede ma vi do subito la risposta. Questo è un esempio clamoroso di sleale collaborazione

perché nessuno ha mai chiesto alla Commissione che cosa ne pensava. Sarebbe stato sufficiente che qualcuno con un figlio alle elementari gli avesse chiesto: « Come si fa a ottenere la maggioranza in una Commissione di 14 persone quando non è previsto — e ne sono ben contento — che il Presidente abbia voto doppio? » Come si fa a formare due sottocommissioni di tre con cinque membri? Come si fa a spiegare a tutti questi signori che potrebbero essere bravissimi — mi auguro che non vengano nominati — tutto quello che in un anno e passa la Commissione ha impiegato a fare? Questo è un esempio di sleale collaborazione e in tutta franchezza penso che si possa registrare.

Noi andiamo avanti con il nostro lavoro. Per fortuna dal territorio attraverso le associazioni dei consumatori ci giungono attestazioni di stima e di riconoscenza, anche

storie umane che sarebbe interessante pubblicizzare. Se il Padre eterno me lo concederà, scriverò un libro sulle storie e sui casi umani che sono emersi nelle annotazioni. Francamente è l'unica ragione per cui io sto a fare questo lavoro.

Detto questo, signori, se abbiamo finito, vi ringrazio e vi saluto.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti. Dispongo che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta che dichiaro conclusa.

La seduta termina alle 12.55.

*Licenziato per la stampa
il 20 gennaio 2022*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

DOCUMENTI DEPOSITATI DAL FIR**Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario****Audizione del 15 giugno 2021****Sommario: 1. Premessa.**

- 2. Proroghe del termine per la presentazione della domanda di indennizzo.**
- 3. Rilascio della Piattaforma informatica da parte del fornitore, causa Covid.**
- 4. Esecuzione dei controlli di competenza dell'Agenzia dell'Entrate.**
- 5. Principali emendamenti alla cornice normativa del FIR.**
- 6. Delibere della Commissione tecnica.**
- 7. Domande di indennizzo pervenute e valutate.**
- 8. Mancata corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese ai Commissari.**

1. Premessa

Con legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii.¹ è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), finalizzato ad indennizzare i risparmiatori, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal T.U.F. di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58².

Destinatari delle prestazioni del Fondo sono dunque i risparmiatori, intendendosi come tali le persone fisiche, imprenditori individuali (anche agricoli o coltivatori diretti), organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 35 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

L'accesso al Fondo è riconosciuto anche ai successori *mortis causa* dei predetti risparmiatori, nonché ai familiari costituiti dai rispettivi coniugi, soggetti legati da unione civile, conviventi *more uxorio* o di fatto *ex lege* 20 maggio 2016, n. 76, e parenti entro il secondo grado, ove questi siano succeduti nel possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate in forza di un atto di trasferimento *inter vivos* a titolo particolare dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente abbiano continuato a detenerli³.

¹ Legge 30.12.2018 n. 145, novellata con legge 28 giugno 2019 n. 58 ed integrata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n.77, nonché, infine, dal decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69.

² Art. 1 comma 493 legge 30 dicembre 2018 n.145.

³ Art. 1 comma 494 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2 lett. a) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

E' invece precluso l'accesso al FIR ai soggetti che abbiano avuto, dal 1° gennaio 2007 nelle banche di cui all'art. 1 comma 493 L.145/2018 e loro controllate, gli incarichi di componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore generale e vice direttore generale, nonché ai rispettivi coniugi e parenti ed affini di primo e di secondo grado⁴.

Sono inoltre esclusi dalle prestazioni del FIR le controparti qualificate ed i clienti professionali di cui all'art. 6, comma 2-quater lettera d), 2-quinquies e 2-sexies del d.l. 24 febbraio 1998 n. 58⁵.

Nello specifico, sono indennizzabili le azioni ordinarie ed obbligazioni subordinate emesse da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, BCC Banca Brutia, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Sen. Pietro Grammatico di Paceco, Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto e Banca Padovana Credito Cooperativo.

La prestazione erogata dal Fondo varia, nel suo importo, a seconda dello strumento finanziario:

- Per gli **azionisti** l'indennizzo è pari al **30%** del costo d'acquisto, ovvero del prezzo medio in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti durante il periodo di possesso delle azioni⁶.
- Per i titolari di **obbligazioni subordinate**, la percentuale di indennizzo è innalzata al **95%**, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse⁷.

Sia per gli azionisti che per i titolari di obbligazioni subordinate, inoltre, la misura dell'indennizzo non può superare il limite massimo complessivo di Euro 100.000 per ciascun avente diritto, ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche o di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché, quanto ai soli obbligazionisti, del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente, calcolato dal Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD)⁸.

L'accesso alle prestazioni del FIR può avvenire tramite una procedura "**ordinaria**", subordinata alla valutazione, da parte della Commissione tecnica, del danno subito dai risparmiatori a causa delle violazioni massive del T.U.F. poste in essere dagli istituti di credito, o tramite una procedura "**forfettaria**" riservata agli aventi diritto che dimostrino di possedere un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ai 35.000 euro nell'anno 2018 (al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita) ovvero un patrimonio mobiliare di valore inferiore ai 100.000 euro⁹ sempre riferito all'anno 2018.

⁴ Art. 1 comma 505 legge 30 dicembre 2018 n.145 come integrato dall'art. 175 bis comma 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77.

⁵ Art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2018 n.145.

⁶ Art. 1 comma 496 legge 30 dicembre 2018 n.145 come integrato dall'art. 36 comma 2 lett. b) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 1 comma 238 lett. b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e, infine, dall'art. 50 comma 1 lett. a) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

⁷ Art. 1 comma 497 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2 lett. c) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 50 comma 1 lett. b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

⁸ Art. 1 comma 499 legge 30 dicembre 2018 n.145 e Art. 1 comma 500 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2, lett. d) decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

⁹ Art. 1 comma 502 bis legge 30 dicembre 2018 n.145 come aggiunto dall'art. 36 comma 2 lett. h) decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, viene data priorità alle pratiche relative alla procedura di indennizzo forfettaria, e, tra queste, relativamente all'erogazione degli indennizzi, alle istanze in cui l'importo indennizzabile risulta non superiore a 50.000 euro¹⁰.

Per l'esame delle istanze di indennizzo, con decreto 4 luglio 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata nominata una Commissione Tecnica, la quale resterà in carica fino al completamento dell'attività prevista dall'articolo 1 commi da 493 a 507 L. 30.12.2018 n. 145, e comunque non oltre il 31.12.2021.

Il decreto ministeriale 10 maggio 2019, ha individuato Consap S.p.A. - Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici - quale soggetto cui affidare sia l'attività di Segreteria tecnica a supporto della "Commissione Tecnica", sia la messa a punto e l'esercizio della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di indennizzo e gli adempimenti a tal fine necessari, dall'istruttoria fino al pagamento dell'indennizzo previsto.

Come previsto dall'art. 1 del d.m. 8 agosto 2019, peraltro, il processo di acquisizione e lavorazione delle domande è completamente dematerializzato per consentire una gestione documentale più efficiente ed efficace in termini di contenimento dei costi e velocità delle istruttorie, e l'intera struttura organizzativa risulta caratterizzata da flessibilità e velocità di adattamento al mutare della cornice normativa di riferimento nonché in funzione dell'adozione delle determinazioni della Commissione Tecnica in ordine alle modalità di svolgimento delle istruttorie.

2. Proroghe del termine per la presentazione della domanda di indennizzo

L'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR – 18 febbraio 2020 -, è **stato prorogato una prima volta dall'Art. 1 comma 237 della L. 27.12.2019 n. 160, fino al 18 aprile 2020.**

Successivamente, con l'**Art. 50 del Dpcm 17.03.2020 n.18 è stata introdotta una nuova proroga** che ha fissato al **18 giugno 2020** il termine finale di presentazione delle domande di indennizzo.

A fronte dell'ulteriore proroga, la Commissione tecnica, nel silenzio della legge sul punto, ha deliberato di considerare tutti i periodi di differimento dei termini anche nell'ambito dell'intero procedimento istruttorio e preistruttorio di verifica, completezza e coerenza dei dati delle domande di indennizzo nonché della documentazione presentata a corredo delle stesse.

In occasione della seduta della Commissione del 19 giugno u.s., giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di indennizzo, sono state costituite tre Sottocommissioni per la valutazione delle istanze, ciascuna composta da tre componenti, ed è contestualmente iniziato l'esame delle domande pervenute nella prospettiva dell'attivazione dei canali telematici resi dall'Agenzia delle Entrate per i controlli sui requisiti reddito-patrimoniali.

Al riguardo, occorre altresì sottolineare che la valutazione delle domande di indennizzo è stata avviata alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse in ragione del necessario completamento dell'attività istruttoria, ciò considerato che la misura dell'indennizzo erogabile è fissata dalla normativa di riferimento entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore (commi 496 e 497 art. 1 L. 145/2018).

¹⁰ Art. 1 comma 502 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2 lett. g) decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

Coerentemente, il sistema di gestione delle domande è strutturato per “posizioni”, raggruppando tutte le domande collegate ad un medesimo codice fiscale o partita iva al fine di consentire la definizione unitaria ed organica della situazione di ogni avente diritto, il quale, all’interno della finestra temporale prevista, avrebbe potuto presentare – come di fatto è accaduto - plurime domande di indennizzo, **circostanza, all’evidenza, preclusiva ad un esame delle domande prima del termine di scadenza per la loro presentazione.**

3. Rilascio della Piattaforma informatica da parte del fornitore, causa Covid.

La Piattaforma informatica creata *ad hoc* per la valutazione delle istanze, nella forma del “fascicolo elettronico” da parte dei Commissari è stata resa operativa dal fornitore informatico a partire dal 15 settembre u.s., in quanto le modalità di “lavoro agile” conseguenti ai noti provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 fin dai primi mesi del 2020, hanno avuto inevitabili riflessi sullo sviluppo del prodotto, non realizzabile da remoto.

Pertanto, le tempistiche di rilascio originariamente stimate, hanno subito un’eccezionale quanto imprevedibile rallentamento, legato alla gestione delle attività da remoto, imposta a tutte le aziende del territorio nazionale ai fini del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus.

La complessità del sistema, infatti, ha reso imprescindibile l’attività in presenza degli operatori per le fasi di sviluppo, collaudo e rilascio di molte delle funzionalità previste (prime fra tutte quelle più complesse quale, ad es., l’analisi degli algoritmi per il calcolo della percentuale di indennizzo).

Tale applicativo raggruppa tutte le domande collegate ad un medesimo codice fiscale o partita iva, permettendo l’esame complessivo dell’intera posizione di ciascun avente diritto, con visualizzazione di tutte le informazioni dichiarate e dei documenti allegati a corredo di tutte le domande di indennizzo presentate dal medesimo utente.

In ogni caso, in attesa del rilascio del *software* dedicato, in concreto avvenuto soltanto ai primi di ottobre 2020, già a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, seppur con modalità meno informatizzate, la Commissione ha comunque iniziato l’esame delle istanze di indennizzo tramite l’applicativo già utilizzato per la gestione delle riunioni, con accesso al dettaglio di tutti i dati e le informazioni estratti dalla domanda di indennizzo, alle eventuali integrazioni richieste ed eseguite, fino alla proposta di esito istruttorio.

4. Esecuzione dei controlli di competenza dell’Agenzia dell’Entrate.

In base all’art. 6, comma 2 del D.M. 10 maggio 2019, come modificato dall’art. 3, comma 3 del D.M. 08 agosto 2019, sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate i controlli reddito-patrimoniali da eseguirsi in merito a quanto dichiarato nell’istanza dagli aventi diritto che accedono alla procedura di indennizzo c.d. forfettaria (reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 - al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita -, oppure un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018).

Quanto al requisito inerente al reddito, solo in data **28 luglio 2020**, al termine di una lunga e complessa fase di lavori preparatori che ha preso le mosse fin dal mese di **agosto 2019**, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, determinando l’attivazione di una fornitura dati cifrata – con trattamento crittografico e *naming convention* dei file allo scopo di assicurarne la provenienza e la riservatezza – con sistema di scambio dati tramite PEC.

Ciò ha consentito, conseguentemente, la valutazione di tutte le istanze di accesso alla procedura forfettaria con riferimento al solo requisito reddituale.

Con riferimento al requisito patrimoniale, invece, la previsione di cui all’art. 175 bis del D.L. 19.05.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito che le modalità del controllo siano disciplinate con apposito decreto ministeriale, il quale è stato da ultimo pubblicato lo scorso

mese di **aprile** (G.U. n. 87 del 12.04.2021) all'esito di intense interlocuzioni tra la Commissione tecnica – per il tramite della Segreteria tecnica -, il MEF, l'Agenzia delle Entrate ed il Garante per la protezione dei dati personali.

Nello specifico, all'esito del fitto scambio avvenuto, in data 26 novembre 2020, ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 175 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la Commissione tecnica, tenuto conto delle interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate volte ad individuare le soluzioni operative più idonee nel rispetto della normativa di riferimento, anche in ordine al patrimonio mobiliare detenuto all'estero dal risparmiatore, e preso atto di quanto rappresentato dal MEF in ordine al positivo orientamento espresso dagli Uffici del Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato la bozza di decreto per il controllo del limite del patrimonio mobiliare del risparmiatore, deliberandone la trasmissione al MEF a titolo di proposta, per i seguiti di competenza.

Ancor prima della pubblicazione del citato decreto, peraltro, al fine di contrarre quanto più possibile i tempi necessari per la definizione delle pratiche interessate, analogamente a quanto accaduto quanto al Protocollo per la verifica del requisito reddituale, la Segreteria tecnica ha prontamente avviato le interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'apposita convenzione da sottoscrivere in base all'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale citato, che consentirà lo scambio del tracciato informatico per la trasmissione dei dati finalizzati al controllo.

Ad oggi, per l'effetto, non è ancora possibile definire l'istruttoria delle domande afferenti alla procedura forfettaria con particolare riferimento al requisito patrimoniale.

5. Principali emendamenti alla cornice normativa del FIR.

Dalla sua emanazione ad oggi, la cornice normativa del Fondo Indennizzo Risparmiatori è stata più volte emendata, comportando la necessità di rimodulare sia l'attività istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica sia l'attività di indirizzo e di valutazione della Commissione tecnica ai fini dell'opportuno adeguamento al dettato normativo.

A titolo esemplificativo, la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) oltre alla citata proroga di 60 giorni del termine per la presentazione delle domande di accesso al FIR, ha inserito il riferimento al concetto di "prezzo medio", quale valore adottato dalla consolidata prassi bancaria in caso di più acquisti dello strumento "azione". Per effetto dell'integrazione normativa, dunque, la misura dell'indennizzo per gli azionisti risulta commisurata al 30 % del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti.

Peraltro, quanto al medesimo strumento finanziario, è stato anche previsto che nel costo di acquisto siano inclusi gli oneri fiscali sostenuti dal risparmiatore anche durante il periodo di possesso delle azioni.

Al riguardo, dunque, nel caso di domande aventi ad oggetto azioni affrancate, è stata introdotta la richiesta, in fase di compilazione della domanda, di un estratto conto titoli prima dell'affrancamento/rivalutazione, e, qualora l'istante non produca idonea documentazione, viene anche formulata una apposita richiesta di integrazione.

Nel corso del tempo, inoltre, diverse associazioni hanno rappresentato la difficoltà nel reperire il documento attestante il prezzo ante affrancamento, circostanza confermata da Banca Intesa, la quale, nel caso in cui i rendiconti titoli non reperibili oppure privi del prezzo medio di carico, consegna ai risparmiatori il "Prospetto Valore Storico delle azioni".

In conseguenza di ciò, la Commissione tecnica, in un'ottica di *favor* nei confronti del risparmiatore, in data 21 maggio 2020 ha deliberato di richiedere agli istanti ricadenti nella fattispecie descritta una dichiarazione sostitutiva in ordine alla circostanza di non disporre di documentazione riguardante il prezzo medio di carico, nonché l'indicazione degli anni cui le azioni affrancate di cui si chiede l'indennizzo, e di cui si specifica le quantità, si riferiscono, invitando infine l'interessato a precisare anche le date di eventuali acquisti e/o dismissioni.

La medesima Legge di bilancio per l'anno 2020, è anche intervenuta in tema di strumenti finanziari ricevuti dai risparmiatori tramite atto di trasferimento *inter vivos* successivo al 30 dicembre 2018 (per l'effetto i requisiti reddito-patrimoniali devono essere documentati in capo al soggetto dante causa) nonché in tema di risparmiatore residente all'estero che faccia domanda di accesso al FIR tramite procedura forfettaria (viene chiarito che, in tal caso, l'avente diritto deve presentare idonea documentazione rilasciata dal Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare).

Il già citato art. 175 bis della L. 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del D.L. 19.05.2020 n. 34 c.d. "Decreto Rilancio", ha altresì inserito, tra i soggetti esclusi dalle prestazioni del FIR, il riferimento anche al coniuge di chi abbia avuto, nelle banche di cui al comma 493 L. 145/2018 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi elencati dal comma 505 L. 145/2018.

Ulteriori modifiche hanno interessato in particolare il tema della misura dell'indennizzo concedibile.

Nello specifico, l'art. 50 del Dpcm 17.03.2020 n.18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, ha modificato l'art. 1 commi 496 e 497 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, stabilendo che, in attesa della predisposizione del piano di riparto, agli azionisti ed obbligazionisti subordinati aventi i requisiti per l'erogazione dell'indennizzo possa essere corrisposto un anticipo dello stesso nel limite massimo del 40 per cento dell'importo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Pertanto, appena avviata la valutazione delle domande di accesso al FIR, proprio in prospettiva di dar luogo alla liquidazione degli indennizzi, la Commissione ha rilevato l'esigenza di ricevere dal MEF le opportune indicazioni circa le corrette modalità di predisposizione dei criteri di redazione dei piani di riparto.

In particolare, dopo ampia discussione sul punto, la Commissione ha formulato uno specifico quesito, sottoposto al competente dicastero per il tramite della Segreteria tecnica in data 27 luglio 2020, in risposta al quale il MEF ha rilevato, ferma l'autonomia decisionale e la discrezionalità della Commissione quanto ai compiti e alle responsabilità ad essa demandati dalla legge, se potesse essere considerato eventualmente appropriato avvalersi di criteri di calcolo statistico prudenziali per determinare se e come potesse essere erogata, tramite uno o più piani di riparto parziale, una frazione dell'indennizzo individuale accertato dalla Commissione come dovuto, nei confronti degli istanti le cui pratiche fossero state esaminate con esito positivo, ciò anche al fine di assicurare che fosse rispettato il principio di parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati, anche negli scenari più avversi e statisticamente improbabili.

Premesso ciò, la Commissione ha dato espresso mandato alla Segreteria tecnica di provvedere all'elaborazione della distribuzione di probabilità su base normale degli indennizzi come stimati sulla base delle pratiche fino a quel momento preistruite, allo scopo di valutare l'importo medio degli indennizzi da erogare e le relative misure di varianza.

Preso atto della modifica normativa e dello studio statistico svolto, la Commissione, considerata anche la preoccupazione circa un'eventuale incapienza del Fondo, e in virtù della necessità di garantire la parità di trattamento degli istanti quanto alla misura del pagamento degli indennizzi, nel corso della riunione del 1° ottobre 2020 ha deliberato, di effettuare il pagamento degli indennizzi nella misura massima prevista dalla legge, pari al 40% dell'importo complessivamente indennizzabile per ciascun istante all'esito del procedimento istruttorio.

A fronte della delibera assunta, prontamente pubblicata sul Portale dedicato, già a partire dal 2 ottobre 2020 la Segreteria tecnica ha tempestivamente avviato le procedure relative alle disposizioni di pagamento attraverso la Ragioneria Generale dello Stato.

Successivamente, la cornice normativa del Fondo Indennizzo Risparmiatori è stata ulteriormente integrata tramite la Legge 30.12.2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", il cui art. 1 comma 1143 ha modificato nuovamente i commi 496 e 497 art. 1 della Legge 145/2018.

Con tale novella, ha trovato compiuta realizzazione l'auspicio, condiviso dal MEF e dalla Commissione tecnica, circa un intervento normativo che innalzasse il limite massimo dell'importo erogabile, in attesa

della predisposizione del piano di riparto, dal 40% fino al 100% dell'importo deliberato a seguito del completamento dell'esame istruttorio, sia quanto agli azionisti che agli obbligazionisti subordinati, ovviamente ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

La Commissione tecnica, nel corso delle prime sedute del 2021 ha valutato l'intervento normativo, nonché i dati statistici nuovamente forniti dalla Segreteria, e in data 18.02.2021 ha deliberato di effettuare i pagamenti nella misura del 100% dell'indennizzo riconosciuto, con conseguente integrazione di quelli già effettuati al 40%.

Di conseguenza, la Segreteria tecnica ha proceduto, contestualmente, sia alle disposizioni di pagamento dell'indennizzo nella misura del 100% sia alle disposizioni di pagamento del saldo in relazione alle posizioni per le quali era già stato erogato l'acconto del 40%, le quali ultime, ad oggi, sono state già esaurite.

Infine, si richiama quanto previsto dall'art. 1 commi 502 e 502 bis L. 30.12.2018 n. 145 circa la priorità da riconoscere alle pratiche relative alla procedura di indennizzo forfettaria, e, tra queste, alle istanze in cui l'importo indennizzabile risulti non superiore a 50.000 euro, al fine di sottolineare che le somme complessivamente ad oggi erogate corrispondano agli indennizzi rientranti in tale *range*.

6. Delibere della Commissione tecnica

Fin dai primi incontri, la Commissione ha affrontato le questioni afferenti all'interpretazione della normativa ed a particolari fattispecie rilevanti ai fini della presentazione delle domande di indennizzo, anche a seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte delle associazioni e dei risparmiatori interessati.

A mero titolo esemplificativo (rinviando, per il resto, alle relazioni allegate) si richiama la delibera del 19 settembre 2019 riferita all'art. 2 del D.M. 10 maggio 2019, con la quale è stato specificato che la qualità di parenti ed affini di 1° e 2° grado dei soggetti che abbiano rivestito specifici incarichi nelle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, debba intendersi riferita a tutti i casi di esclusione elencati dall'art. 2, lett. h) del D.M. 10 maggio 2019.

Ancora, preso atto di quanto rappresentato da alcune associazioni in ordine alla difficoltà riscontrata dall'utenza per il rilascio dell'autentica di firma sugli atti di delega volontaria (richiesta dall'art. 4 comma 2 lett. e) del D.M. 10 maggio 2019), in data 5 settembre 2019 la Commissione – considerato il combinato disposto degli artt. 38 del DPR 445/2000 e 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale – ha deliberato di non ritenere necessaria l'autenticazione di cui sopra.

Quanto alla fattispecie dello strumento finanziario "cancellato", la Commissione ha precisato che il requisito della "detenzione continuativa" dello strumento finanziario da parte dell'istante (risparmiatore, familiare o successore *mortis causa* del risparmiatore) di cui all'art. 3 del medesimo D.M. 10 maggio 2019, vada riferito al momento temporale della predetta cancellazione.

Una determina di rilievo, al fine di agevolare l'utenza, è anche quella che attiene ai preavvisi di mancato accoglimento delle domande di indennizzo che la Commissione tecnica ha deliberato di inoltrare a coloro ai quali sia stata inviata una richiesta di integrazione risultata non eseguita entro la scadenza del termine assegnato. Con tale comunicazione, viene concesso all'utente un ulteriore termine di 14 giorni ai fini dell'esecuzione dell'integrazione, allo scopo di recuperare le posizioni di chi non si è attivato per evadere la richiesta documentale impedendo la definizione istruttoria della domanda risultata carente.

Vista l'importanza di tale decisione, assunta dalla Commissione nel mese di gennaio 2021, a partire dal successivo mese di febbraio la Segreteria tecnica ha assicurato la divulgazione massima della delibera tramite interlocuzioni *ad hoc* con le associazioni dei risparmiatori e con le banche, nonché tramite la pubblicazione di apposta *news* sul Portale FIR, avviando le operazioni di trasmissione delle relative comunicazioni agli utenti solo a partire dal successivo mese di aprile, concedendo al risparmiatore, di fatto, un rilevante margine di tempo in più – rispetto ai 14 giorni previsti - per il reperimento della documentazione necessaria.

Le determinazioni raggiunte dalla Commissione tecnica in relazione alle procedure di indennizzo, ex Art. 4, comma 5, D.M. 10.05.2019 sono state altresì pubblicate a cura della Segreteria in un'apposita sezione del Portale dedicato al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

7. Domande di indennizzo pervenute e valutate

Alla chiusura della finestra temporale di presentazione delle domande di accesso al FIR, sono risultati registrati oltre 92 mila utenti, e **pervenute complessivamente n. 144.245 domande di indennizzo**, per un controvalore pari ad euro 28.989.350.331,22 (di cui euro 27.773.912.420 con riferimento alle azioni ed euro 1.215.437.910,68 quanto alle obbligazioni subordinate).

Il controvalore riportato corrisponde alla somma degli importi relativi al costo di acquisto indicati nelle domande dai risparmiatori, per l'effetto risulta notevolmente sovradimensionato rispetto all'importo che va considerato ai fini degli indennizzi da erogare, a causa delle errate valorizzazioni degli importi degli strumenti finanziari chiesti per l'indennizzo nonché della duplicazione delle istanze da parte dei richiedenti.

Le domande completate ed inviate, corredate dalla documentazione essenziale, sono state ammesse al completamento in sede istruttoria: circa il 60 % delle istanze presentate ha richiesto di procedere ad integrazione documentale.

Si segnala che n. 9.790 domande sono rimaste in corso di compilazione in quanto gli utenti, pur essendosi registrati, non hanno perfezionato l'iter di compilazione ed invio.

Al riguardo si evidenzia che l'invio massivo da parte della Segreteria Tecnica di circa 22.000 comunicazioni a mezzo e-mail indirizzate ad utenti, associazioni e professionisti registrati sulla Piattaforma dedicata, con focus sull'imminente scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al FIR, ha consentito, negli ultimi giorni prima della chiusura della finestra temporale di presentazione delle istanze, di ottenere l'invio di circa 13.000 domande di indennizzo, riducendo sensibilmente il numero di quelle in stato di compilazione. Per tutte le domande non inoltrate, è stato disposto l'invio di una ulteriore e-mail informativa con la quale si è resa edotta l'utenza interessata che, nell'eventualità della riapertura di una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande, sarà possibile accedere alla propria area riservata del Portale FIR, con le medesime credenziali già registrate, portando a termine il processo di compilazione ed invio delle domande non inoltrate rimaste in sospeso.

Le domande di indennizzo complessivamente pervenute riguardano:

PROCEDURE		VALORE NUMERICO
FORFETTARIA	Patrimonio mobiliare	17.910
	Reddito	107.175
TOTALE FORFETTARIA		125.085
ORDINARIA		19.160
STRUMENTI		
AZIONI		90%
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE		10%
RISPARMIATORI		
PERSONE FISICHE		142.112
PERSONE GIURIDICHE		2.133
RESIDENTI		
ITALIA		143.560
ESTERO (RESTO DEL MONDO)		685

Ogni domanda di indennizzo può comprendere strumenti finanziari eterogenei (azioni e obbligazioni subordinate), anche emessi da differenti banche.

Alla data del 07.06.2021, sul totale di 144.245 domande complessivamente pervenute, sono state valutate n. 71.845 domande (quasi il 50%), per un totale di € 353.485 mln di indennizzi riconosciuti, di cui corrisposti € 250.837 mln.

Le domande valutate, come sopra specificato, ai sensi dei commi 502 e 502 bis art. 1 L. 145/2018, sono tutte afferenti alla procedura forfettaria di indennizzo e con indennizzo riconosciuto in misura non superiore a 50.000 euro.

Con specifico riferimento alle operazioni di erogazione degli indennizzi, si osserva che il sistema di pagamento gestito attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, tramite il sistema informatico Sicoge (*Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria*), a causa degli elevati volumi di carico gestiti comporta non trascurabili rallentamenti, non consentendo al Funzionario delegato (Responsabile della Segreteria tecnica e Titolare del Servizio FIR di Consap) di autorizzare lotti massivi di Ordinativi Secondari, né di ottenere in tempi brevi il ritorno dei flussi di pagamento per la conseguente gestione degli eventuali scarti e degli eventuali storni (posizioni per le quali è necessario procedere ad ulteriori accertamenti).

La Commissione tecnica, dal 25 luglio 2019 – data del suo insediamento – al 7 giugno 2021 si è riunita complessivamente 62 volte, aumentando progressivamente il numero di sedute periodiche, fino ad arrivare, a partire dal mese di aprile 2021, ad una cadenza di due riunioni a settimana.

Allo stesso modo, dopo una fase iniziale in cui l'attività di valutazione delle domande da parte della Commissione, sebbene svolta senza soluzione di continuità, è stata contenuta attesa la necessità di prendere confidenza con un processo istruttorio completamente informatizzato e che consta di passaggi diversificati per l'esame completo dell'istanza, l'attività della stessa Commissione si è progressivamente e significativamente intensificata nel corso del tempo.

Il trend crescente deriva anche dalla fiducia della Commissione, consolidatasi nel tempo, rispetto alla qualità dell'attività istruttorio svolta dalla Segreteria tecnica, che ha consentito ai Commissari di confermare con assoluta prevalenza tutti gli esiti istruttori proposti dalla Segreteria a valle del procedimento di lavorazione delle domande.

Inoltre, in secondo luogo, l'attività della Segreteria tecnica ha consentito di velocizzare e semplificare l'opera di valutazione delle pratiche da parte della Commissione, su richiesta della stessa, grazie alla classificazione delle domande che ne consentono la valutazione per gruppi omogenei, e, dunque, più sollecita.

8. Mancata corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese ai Commissari

A fronte dell'attività prestata dalla Commissione tecnica, come sopra illustrata, si ritiene opportuno sottolineare che, mentre le competenze relative ai compensi e ai gettoni di presenza per l'anno 2019 sono state liquidate nel corso del mese di aprile 2020, al momento in cui si scrive non risultano invece liquidate ai Commissari né le somme a titolo di compenso e di gettoni di presenza per l'attività espletata nell'anno 2020 (e, ovviamente, nell'anno 2021), né le somme a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal 2019 (sin dalla riunione di insediamento) ad oggi, nei termini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale di nomina del 4 luglio 2019.

Tanto si rassegna per opportuna informativa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA
DOTT. GIANFRANCO SERVELLO

Allegati:

- Relazione 2019
- Relazione 1° semestre 2020
- Relazione 2° semestre 2020
- Nota MEF Prot. n. 55 del 6 ottobre 2020 e relativo riscontro della Segreteria tecnica del 16 ottobre 2020

Relazione periodica della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, ex art. 7, comma 2, lett j), D.M. 10 maggio 2019;

La Commissione, effettuati gli adempimenti di legge (approvazione del regolamento, dell'atto tecnico, designazione del responsabile trattamento dati, nomina del D.P.O. ecc..) si è costantemente avvalsa dell'efficientissimo supporto logistico di un qualificato staff offerto da CONSAP, il quale ha svolto egregiamente l'attività di Segreteria Tecnica, predisponendo, tra l'altro, un'assai valida struttura operativa per l'esame delle domande. Essa ha operato in costante sinergia con le associazioni rappresentative dei consumatori, informando altresì la Commissione sulle interlocuzioni con queste ultime (nonché con le banche cessionarie e con tutte le altre amministrazioni interessate), sull'andamento statistico circa le domande inviate, sull'aggiornamento del portale e sulle esigenze via via prospettate dagli utenti. Al fine di appagare tali esigenze, la Commissione, anche allo scopo della corretta predisposizione delle domande di indennizzo e degli allegati, ha svolto un'attività ermeneutica e, talvolta nomopoietica, senza, peraltro, che le interpretazioni qui di seguito esplicitate implicino un vincolo al futuro esame delle domande stesse (come chiaramente indicato *sub* 10 e nell'allegato 2).

La Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2019, ha altresì approvato i criteri generali e le linee guida, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), d.m. 10 maggio 2019, di cui all'allegato (2) in calce.

1) Preso atto di quanto rappresentato da alcune associazioni in ordine alla difficoltà riscontrata dall'utenza per il rilascio dell'autentica di firma sugli atti di delega volontaria, la Commissione – considerato il combinato disposto degli artt. 38 del DPR 445/2000 e 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale – delibera di non ritenere necessaria l'autenticazione di cui sopra.

2) I requisiti temporali e dimensionali delle microimprese per l'accesso al FIR previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE, ex art. 2, lett. h del D.M. 10 maggio 2019, devono risultare sussistenti per due esercizi consecutivi e fino al 31 dicembre 2018.

3) In ordine all' art. 2 del D.M. 10 maggio 2019, circa l'esclusione dall'accesso al FIR dei parenti ed affini dei soggetti che abbiano rivestito specifici incarichi nelle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, la qualità di parenti ed affini di 1° e 2° grado è riferita a tutti i casi di esclusione elencati dall' art. 2, lett. h del D.M. 10 maggio 2019.

4) Ai sensi della legge n. 241/1990, la Commissione individua nella Segreteria Tecnica il responsabile della fase procedurale di ricezione ed esame materiale delle istanze di indennizzo.

5) Ai sensi dell'art. 5 del DM. 10 maggio 2019 l'indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni e del 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate (in entrambi i casi inclusi gli oneri fiscali). Tale costo è comprensivo non solamente dei menzionati oneri fiscali ma ogni altro onere direttamente e legittimamente sopportato dall'avente diritto per concludere l'acquisto – come ad esempio le commissioni lecitamente richieste dalla banca emittente. Inoltre, poiché ai sensi del medesimo articolo, dalla misura dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dall'avente diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato (nonché, per le sole obbligazioni subordinate, l'eventuale differenza positiva di rendimento comunicata dal FITD); e poiché l'importo dell'indennizzo erogabile presenta il limite complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto e per ciascuna tipologia di strumento finanziario, la corretta procedura di calcolo dell'indennizzo è la seguente: “indennizzo erogabile = costo di acquisto 30% (o 95%; con un tetto di 100.000 euro) - ristori già ottenuti”.

6) Nel caso di uno strumento finanziario “cancellato”, il requisito della “detenzione continuativa” dello strumento finanziario da parte dell'istante (risparmiatore, familiare o successore *mortis causa* del risparmiatore), di cui all'art. 3 del D.M. citato, va riferito al momento temporale della predetta cancellazione. Pertanto, se l'istante è il risparmiatore originario, dovrà dimostrare di aver continuativamente detenuto lo strumento finanziario fino alla data della sua cancellazione; se l'istante è un familiare o successore *mortis causa*, dovrà produrre documentazione comprovante che il risparmiatore originario (suo dante causa) abbia continuativamente detenuto lo strumento finanziario fino alla data della sua cancellazione.

7) Nel caso di Obbligazioni subordinate “amortising” l'indennizzo relativo a tali obbligazioni va calcolato tenendo conto dei rimborsi progressivi del capitale che al momento dell'azzeramento del titolo fossero già stati corrisposti al titolare. Ciò ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. citato, per il quale dall'ammontare dell'indennizzo da riconoscere “sono detratti gli eventuali importi ricevuti ... a titolo di altre forme di indennizzo, rimborso, ristoro o risarcimento comunque determinato”. Pertanto, l'indennizzo dovrà essere calcolato come percentuale del costo di acquisto delle obbligazioni in parola, considerato al netto dei rimborsi in quota capitale già ottenuti dal risparmiatore al momento dell'azzeramento del titolo.

8) Quanto all'indennizzabilità o meno delle obbligazioni convertibili, che – impregiudicate

le valutazioni che saranno effettuate al momento di decidere se accogliere o meno le singole posizioni – laddove delle obbligazioni siano state convertite in azioni, i titolari delle stesse potranno presentare istanza al Fondo quali azionisti. In tal caso potranno ottenere, se ne ricorreranno tutti i presupposti di legge, l'indennizzo nella misura del 30% del costo sostenuto per la conversione ovvero, se questa è stata gratuita, per l'acquisto delle obbligazioni convertibili.

9) In merito ai requisiti reddito-patrimoniali che l'istante deve possedere per beneficiare della cosiddetta “procedura forfettaria” di accesso al Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 502-bis della legge n. 145/2018 ed art. 4, comma 3, del D.M. 10 maggio 2019, la Commissione rinvia al contenuto dell'appunto riportato in calce (**allegato 1**).

10) La rivalutazione “gratuita” del capitale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1992, vale a dire l'incremento del valore nominale dei titoli di partecipazione dei soci di una banca di credito cooperativo attraverso l'utilizzo di una quota degli utili di esercizio, non concorre alla determinazione del loro costo di acquisto ai fini dell'indennizzo del FIR. L'importo di tale rivalutazione, pertanto, dovrà essere escluso dalla “certificazione del costo di acquisto” delle azioni o quote che tali istituti di credito rilasceranno ai propri soci.

11) Circa l'eventuale necessità di un rapporto negoziale diretto tra acquirente degli strumenti finanziari indennizzabili e banca emittente, nonché dell'eventuale rilevanza dell'acquisizione degli strumenti finanziari indennizzabili da un “terzo collocatore”, diverso dalla banca emittente, la Commissione ritiene che la richiesta di chiarimenti sul punto, sollevata da alcuni istanti, non attenga alla fase istruttoria del procedimento di accesso al Fondo (perché non incide sulla possibilità o sulle modalità di presentazione della domanda) ma si risolva nella richiesta di individuare un criterio di merito, rilevante ai fini della decisione sull'accoglimento o meno dell'istanza, la cui individuazione implicherebbe anticipazioni valutative precluse alla Commissione in questa fase del procedimento, perché da assumere nella fase decisoria.

12) In ordine all'usufrutto costituito sugli strumenti finanziari, la Commissione ritiene che l'istanza dovrà essere presentata congiuntamente dal nudo proprietario e dall'usufruttuario, restando impregiudicata ogni valutazione relativa all'accogliibilità della domanda ed alla misura dell'indennizzo eventualmente concedibile.

13) Circa la *permanenza* dei requisiti, la Commissione ritiene che quelli legittimanti la qualifica di avente diritto (come ad esempio la condizione di “familiare del risparmiatore” ex art. 3 del D.M. citato) debbano sussistere al momento dell'acquisizione degli strumenti finanziari da parte dell'avente diritto (ad esempio, al momento del trasferimento dei titoli dal risparmiatore al familiare per atto tra vivi).

14) Le società fiduciarie possono presentare domanda in virtù del mandato conferito dal

fiduciante (che dovranno provare documentalmente), e dovranno esporre nell'istanza i requisiti sussistenti in capo allo stesso, restando comunque impregiudicata ogni futura valutazione della Commissione circa l'accogliibilità dell'istanza e la misura dell'indennizzo concedibile.

15) In merito agli istituti religiosi, l'istanza dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'ente che richiede l'indennizzo o da un soggetto delegato dall'ente.

16) La Commissione ritiene che il dato relativo alla consistenza del conto corrente, da utilizzare per la determinazione del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore ai fini dell'eventuale accesso al Fondo con la procedura "forfettaria" (di cui all'art. 1, comma 502-bis, lettera o), della legge n. 145/2018) sia il valore più elevato tra quello della *giacenza media annua* per il 2018 e il *saldo* del conto al 31.12.2018, al netto degli interessi.

17) la Commissione rileva che il "costo storico di acquisto" ed il "valore al momento del decesso" degli strumenti finanziari sono dati diversi e non sovrapponibili, e ribadisce che, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 10.5.2019, l'indennizzo è determinato in relazione al costo di acquisto degli strumenti finanziari – che va, pertanto, documentato. In proposito, la Commissione sottolinea che laddove tale costo non fosse esplicitato nelle attestazioni delle Cessionarie, potrebbe comunque esser comunicato agli aventi diritto dai Liquidatori delle banche decotte, perché a loro noto.

Il Presidente. Gianfranco Servello

Allegato 1:

1. La questione da risolvere è quali siano i **requisiti** di accesso all'indennizzo forfettario privilegiato da parte dei successori o familiari dei "risparmiatori" come definiti dall'art. 502-bis della Legge e dall'art. 3, lett. b) del DM 10.5.2019. Una volta definiti i requisiti ne costituisce un corollario cosa debbano **attestare**.

2. Muovendo dal testo di legge l'art. 502-bis indica chiaramente che i requisiti (patrimonio mobiliare al 31.12.2018 inferiore a 100 mln di Euro o reddito dichiarato per il 2018 inferiore a 35.000 Euro) debbano essere posseduti dal **risparmiatore**, anche nel caso in cui il richiedente sia un successore o un familiare¹.

1 Si riporta il testo della prima parte del comma: “Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 **i risparmiatori** persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori *mortis causa* o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - **che soddisfano una delle seguenti condizioni**: a) patrimonio mobiliare **di proprietà del risparmiatore** di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del **reddito complessivo del risparmiatore** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita”. Da tale chiara e inequivoca enunciazione legislativa deriva che in tutti i casi in cui il risparmiatore al 31.12.2018 sia esistente il requisito è in capo a lui, come previsto dalla legge e, conseguentemente, sempre in capo a lui va attestato. In tal caso non sembra che debba esservi (e vada attestato) anche un requisito del successore: è ragionevole ritenere che il soggetto “debole” abbia la possibilità anche di cedere i propri titoli a parenti stretti ed eredi, senza che ciò faccia perdere il requisito, che rimane – si ripete - in capo al “risparmiatore”, come definito dalla legge e dal DM.

Quanto detto dovrebbe risolvere il problema per tutti i casi di trasferimenti per successione “mortis causa” intervenuti dopo il 31.12.2018 e per tutti quelli a titolo particolare “inter vivos” anche se intervenuti prima, se il risparmiatore è ancora in vita a tale data. Rimarrebbero fuori essenzialmente i trasferimenti “mortis causa” intervenuti prima del 31.12.2018 ed il caso residuale di trasferimenti “inter vivos” intervenuti prima e seguiti da morte dell'originario “risparmiatore” intervenuta prima del 31.12.2018.

Va subito detto che si tratta dei casi che meno presentano un rischio di elusione delle norme in quanto il trasferimento sarebbe comunque avvenuto “mortis causa” o per atto tra vivi effettuato prima della conoscibilità dei requisiti necessari per l'indennizzo previsto dalla legge n. 145/2018 (e a cui sia seguito comunque l'evento di morte prima del 31.12.2018).

3. Nei casi che restano fuori dalla soluzione *ex lege* di cui al punto 2 potrebbe rilevare il dato del “successore”. Ove così non fosse casi del genere potrebbero restare esclusi dalla possibilità di usufruire del rimborso forfettario privilegiato per ragioni essenzialmente casuali il che non sarebbe certamente in linea con la ratio delle norme.

A ben vedere, però, anche tali situazioni potrebbero almeno parzialmente trovare soluzione nella previsione legislativa, ove si presti attenzione alla circostanza che i due requisiti alternativi di cui all'art. 502-bis hanno fra loro natura molto diversa: il requisito patrimoniale ha natura statica, mentre quello reddituale ha natura dinamica. Come si vedrà a tale differenza appare ispirata anche

la previsione sulle attestazioni da presentare con la domanda di cui all'art. 4, comma 3, del DM 10.5.2019.

Muovendo dalla natura statica del requisito patrimoniale è allora possibile, se al 31.12.2018 il dato non è disponibile (in quanto il “possessore” è deceduto prima), intendere il riferimento al patrimonio posseduto “al 31.12.2018” come un riferimento all’ultimo dato “di stock” in capo al risparmiatore che sia possibile rilevare dopo la liquidazione ed entro tale data.

Nel caso del requisito reddituale la soglia di “bisogno” indicata dalla legge è riferita alla sua condizione reddituale nel periodo immediatamente antecedente l’emanazione della legge e sarebbe un’operazione troppo artificiale e soggetta al caso quello di sostituire il dato di flusso del 2018 con l’ultimo antecedente disponibile (o, ancora peggio con un dato infrannuale).

E’ dunque nel solo caso di “risparmiatore” morto prima del 31.12.2018 che (salvo voler escludere la possibilità di accesso al requisito) può assumere rilievo il reddito del “successore” o del “familiare”, che sarebbe l’unico dato disponibile per consentire l’accesso al requisito. In concreto avrebbe diritto all’indennizzo un “successore” o “familiare” che:

- abbia ricevuto dopo la liquidazione e prima del 31.12.2018 i titoli da un de cuius (o da un trasferente poi deceduto prima di tale data) con patrimonio mobiliare inferiore ai 100 mln di Euro al momento del decesso; ovvero
- abbia lui stesso un reddito 2018 inferiore ai 35.000 euro.

Coerente con tale soluzione è la lettera dell’art. 4, comma 3, capoverso, lett. a) del DM2 , che appunto prevede che venga attestata “la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del **risparmiatore** di valore inferiore a 100.00 Euro” (senza indicare una data o un periodo) “oppure l’ammontare del reddito complessivo **dell’avente diritto** ai fini” IRPEF “inferiore a 35.000 Euro nell’anno 2018”.

2 “All’istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:

- a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138 , recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018”.
- L’”avente diritto” di cui alla seconda parte della lett. a) sarebbe il risparmiatore nella gran parte dei casi e il successore o familiare nel caso particolare che sopra si è ricostruito.

Allegato 2:**DELIBERA****della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori**

VISTO l'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

VISTO in particolare, il comma 493 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. d), primo periodo del d.m. 10 maggio 2019, recante *“Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”*, secondo cui la Commissione tecnica *«stabilisce criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno»*;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. d), secondo periodo del d.m. 10 maggio 2019, secondo cui *«Rientrano tra le suddette tipologie di violazioni anche le seguenti fattispecie:*

- i) la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca ovvero da una società appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o società del gruppo senza l'osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l'adeguatezza dell'acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari;
- ii) la realizzazione delle suddette strategie di vendita o collocamento di cui al precedente punto (i) in connessione con uno o più dei seguenti elementi:
 - a. l'erogazione di finanziamenti o altre forme di credito, anche a soggetti diversi dall'acquirente o il sottoscrittore ma collegati con esso, da parte della medesima banca ovvero società del gruppo (le cc.dd. operazioni bacciate), includendo anche i casi in cui il controvalore versato per le azioni e gli altri strumenti finanziari sia significativamente inferiore all'entità dei finanziamenti o delle altre forme di credito;
 - b. la carente informazione o profilatura della clientela, ad esempio tramite l'assegnazione ai clienti di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo rispetto all'età ovvero alla composizione del loro

patrimonio immobiliare o mobiliare, in particolare qualora quest'ultimo risulti concentrato in misura pari o superiore al 50% in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, ovvero in misura pari o superiore al 30% nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte della banca emittente o di società del gruppo;

- c. la variazione in aumento del profilo di rischio del cliente assegnato dalla banca contestualmente o in prossimità all'operazione di vendita o collocamento;
- d. operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari non emessi dalla banca, presenti sul conto titoli presso la banca emittente o società del gruppo, in tempi di poco anteriori all'acquisto di strumenti di capitale o debito subordinato emessi dalla banca;

iii) la produzione e pubblicazione o divulgazione da parte di una banca o di un gruppo bancario di dati fuorvianti per l'investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca o del gruppo bancario, sia nel corso dell'ordinaria amministrazione sia in connessione con operazioni di aumento di capitale».

RITENUTE, ai fini del presente atto, le *Definizioni* di cui all'art. 2 del d.m. 10 maggio 2019,

CONSIDERATI la normativa europea e nazionale, primaria e secondaria, gli Orientamenti e i pareri ESMA, gli Orientamenti CONSOB, nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione con riguardo alla responsabilità degli intermediari nei confronti dei propri clienti nell'ambito della prestazione di servizi d'investimento e di ogni altra attività relativa a titoli da essi emessi, e ai correlativi criteri di accertamento del danno risarcibile, nonché gli orientamenti e le relative pronunce dei collegi arbitrali per l'erogazione, da parte del Fondo di Solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e sull'attività svolta negli anni 2017 e 2018 dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie,

VISTI i provvedimenti sanzionatori Consob e Banca d'Italia relativi a banche sottoposte a liquidazione ricomprese nel FIR o a situazioni analoghe e le sentenze ad essi relative che si sono pronunciate su aspetti di merito o legittimità riguardanti i comportamenti degli intermediari

ha elaborato le seguenti

LINEE GUIDA

A. Premessa

Il presente Documento intende stabilire i criteri generali e le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive come richiesto a questa Commissione in base a quanto disposto dall'art 7, comma 1, lett. d), del d.m. 10 maggio 2019.

A tal fine la Commissione procede a censire le principali fattispecie ed elencarle per aggregati coerenti, caratterizzati da elementi tipici o di diffusa esperienza oltre che di ipotizzabile prossimità ai casi che saranno sottoposti alla sua attenzione, con l'obiettivo di realizzare l'omogeneità della loro valutazione.

In ragione del carattere meramente esemplificativo e non esaustivo di ogni tipizzazione in materia, restano impregiudicate le specifiche valutazioni che saranno effettuate al momento della valutazione sull'esistenza o meno dei presupposti per l'accoglimento delle singole istanze, all'esito dell'esame della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. C) del d.m. 10 maggio 2019.

In tale ambito, la Commissione, ferma restando l'omogeneità di applicazione perseguita con le presenti Linee guida, non avrà alcuna preclusione verso circostanze ulteriori né verso la possibilità di esercitare i poteri di acquisizione e verifica ad essa assegnati dall'art. 4, comma 4, e dall'art. 7, comma 1, lett. b) e c) del ricordato d.m. 10 maggio 2019.

Le presenti Linee Guida assumono valore di Linee Guida generali, ai sensi dell'art. 7 d.m. 10 maggio 2019.

B. Criteri generali

Al fine di considerare le ipotesi rilevanti già tipizzate dalla giurisprudenza, in particolare, si osserva che la legislazione settoriale e la giurisprudenza, oltre che la casistica formatasi presso gli organismi sopracitati, sottolineano l'esigenza di assicurare il rispetto da parte dell'intermediario, degli obblighi di cui all'art. 21 t.u.f., che impongono all'intermediario, tra l'altro, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, come pure di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, anche affinché sia effettivamente riconosciuto al cliente il diritto di assumere scelte negoziali in modo libero e consapevole.

Ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'istanza, il risparmiatore potrà dedurre qualsiasi comportamento che sia prospettato come contrario ai riferiti doveri di cura dell'interesse del cliente, di correttezza, trasparenza e buona fede, e che sia eziologicamente collegato al danno subito ovvero anche causa di invalidità o inefficacia dell'operazione, anche a prescindere dalla sua riconducibilità in concreto alla descrizione delle più ricorrenti fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, lett. D) i, ii, iii, come integrate dalle Linee Guida qui di seguito le quali, come già precisato, non esauriscono le fattispecie rilevanti per l'ammissione al Fondo. La

riconduzione in sede di istanza del comportamento dell'intermediario a un delle fattispecie indicate nel d.m. 10 maggio 2019 o nelle Linee Guida costituisce strumento di agevolazione dell'attività spettante alla Commissione.

Con riguardo agli **elementi oggettivi** la Commissione terrà conto della documentazione bancaria, amministrativa o giudiziaria prodotta dall'istante ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c) del d.m. 10 maggio 2019, eventualmente integrata ai sensi del comma 4 del medesimo art. 4. Inoltre terrà conto, come elemento di valutazione, degli accertamenti di violazione compiuti con riguardo alla medesima banca emittente e/o ai suoi organi o persone fisiche da essa preposte a cui si riferisce la richiesta con provvedimenti della Consob, della Banca d'Italia, dell'ACF o dell'Autorità giudiziaria.

Con riguardo agli **elementi soggettivi** hanno accesso alle prestazioni i "risparmiatori" e i loro aventi causa, come definiti dal comma 494 dell'art. 1 della legge n.145/2018 e dagli articoli 2, comma 1, lett. h) e 3 del d.m. 10 maggio 2019.

Con riguardo ai **periodi temporali** di riferimento, la Commissione, anche sulla base della documentazione prodotta dall'istante, prenderà in considerazione i rapporti antecedenti alla messa in liquidazione degli enti, tenendo in considerazione l'effettiva rilevanza, in termini di nesso causale, della violazione dedotta rispetto all'operazione in relazione alla quale si chiede l'indennizzo. Le violazioni massive - considerando tali quelle espressive di prassi operative o di condotte diffuse e/o reiterate - individuate in sede di accertamento amministrativo o giudiziario si riterranno sussistenti per gli acquisti e i rapporti di investimento compiuti nei periodi temporali indicati nei relativi provvedimenti, e in concorso con altri elementi presuntivi anche di natura indiziaria, potranno costituire elemento di valutazione anche per operazioni verificatesi in periodi temporali diversi.

Con riguardo al **nesso causale**, costituiscono casi esemplificativi di sussistenza del medesimo, quelli in cui, in base alla documentazione disponibile:

- risultano violazioni delle regole di trasparenza e correttezza compiute nei confronti dell'istante, al momento del perfezionamento del rapporto contrattuale, e, comunque, dell'acquisto o della sottoscrizione; in momenti precedenti la conclusione del contratto, l'acquisto o la sottoscrizione se hanno prodotto effetti sull'investimento (ad esempio modifiche della profilatura, su cui oltre); in momenti successivi in cui rilevino obblighi informativi (ad esempio in sede di rendicontazione);
- risulti che la conclusione del contratto, e/o l'acquisto e/o la sottoscrizione sono stati compiuti in periodi temporali nei quali la violazione massiva dedotta nell'istanza è stata accertata in sede amministrativa o giudiziaria;
- risulti che l'acquisto o la sottoscrizione siano stati compiuti sulla base (o quanto meno tenendo conto) di documentazione nella quale in sede amministrativa o giudiziaria è stata

accertata la presenza “di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca o del gruppo bancario”.

Resta impregiudicata la valutazione del nesso causale alla luce dei comportamenti dell’investitore.

C. Fattispecie

Di seguito, si individuano alcune ipotesi specifiche per ciascuna delle fattispecie già indicate dal d.m. 10 maggio 2019, che rimangono comunque rilevanti anche per ipotesi diverse da quelle di seguito specificate, nonché fattispecie esemplificative ulteriori rispetto a quelle indicate nel detto decreto ministeriale.

C.1. Specificazione di fattispecie già presenti nel d.m. 10 maggio 2019.

I. Violazioni informative attinenti alla informazione c.d. attiva - Esemplicazioni della fattispecie definita all’art. 7, comma, 1, lett. d, punto i) del D.M.

- Informazione sullo strumento finanziario fornita al cliente in sede di acquisto o sottoscrizione esclusivamente attraverso il rinvio al prospetto di offerta o quotazione, a prescindere dalla dichiarata sua rinvenibilità e pubblicità nella sede e nelle filiali dell’emittente o dell’intermediario e dalla veridicità o meno dello stesso prospetto.
- Mancata o incompleta informazione circa le caratteristiche dello strumento finanziario, in termini di rischiosità dell’investimento, nonché circa le specifiche caratteristiche degli strumenti finanziari e ai rischi ad essi connessi in quanto tali;
- Mancata o incompleta informazione, in sede di acquisto o sottoscrizione, relativamente alle specifiche difficoltà di liquidazione dovute all’assenza di un efficiente e continuo sistema di scambio o alla circostanza che il disinvestimento è possibile solo con lo stesso intermediario o con entità riconducibili al medesimo gruppo e ai conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
- Mancata o incompleta informazione, con criteri di rilevanza ed effettività, al cliente relativamente all’esistenza di un conflitto di interessi, con indicazione delle fonti, della natura e delle modalità di gestione dello stesso, quali previsti dalla normativa vigente al momento dell’operazione.
- Indicazione non puntuale di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione

non adeguata o non appropriata.

- Per le operazioni di investimento antecedenti il 2 novembre 2007, la mancanza di avvertenza da parte dell'intermediario circa la non adeguatezza dell'operazione di investimento rispetto alle caratteristiche dell'investitore conosciute o conoscibili dalla stessa Banca, avuto riguardo in particolare a: la complessiva situazione patrimoniale, l'esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, la propensione al rischio, le pregresse abitudini d'investimento, gli obiettivi d'investimento, l'aspettativa di continuità lavorativa e di vita; in caso di operazione effettuata nonostante specifica avvertenza di non adeguatezza la mancanza di autorizzazione scritta all'esecuzione dell'operazione; per le operazioni di investimento successive al 2 novembre 2007, la mancanza di avvertenza all'investitore da parte dell'intermediario circa la non appropriatezza dell'operazione di investimento, rispetto al profilo sintetico di rischio assegnato all'investitore e/o alle sue caratteristiche conosciute o conoscibili dalla stessa Banca, avuto riguardo in particolare all'esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

I. Violazioni attinenti alla profilatura e ai presidi valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l'adeguatezza dell'acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari - Esemplicazioni delle fattispecie definite all'art. 7, comma, 1, lett. d, punti i e ii, lett. b e c).

- Mancata acquisizione, per la profilatura del cliente, di informazioni oggettive e dettagliate circa la sua esperienza e le sue conoscenze, nonché la sua propensione al rischio;
- Mancata e/o non accurata e/o non approfondita considerazione in sede di profilatura delle informazioni ricevute dal cliente circa la sua esperienza e le sue conoscenze, nonché la sua propensione al rischio, ovvero acquisizione delle informazioni senza definizione del giudizio finale del profilo;
- Incoerenza interna del quadro informativo desumibile dalla profilatura, ad esempio in caso di incongruenza tra propensione al rischio e scelte e obiettivi di investimento;
- L'adozione di procedure per la profilatura dei clienti strutturate in modo da orientare la classificazione dei medesimi verso i profili più elevati;
- Nei casi di operazioni di investimento cointestate, la mancata formulazione dei pertinenti giudizi (di appropriatezza o di adeguatezza) con esclusivo riferimento al cointestatario più debole e meno propenso al rischio;
- L'avvenuta modifica determinante, e non altrimenti giustificata, del profilo assegnato

dalla Banca al cliente, con una variazione in aumento contestuale alla conclusione dell'operazione di investimento e comunque in arco temporale ravvicinato prima dell'operazione di investimento;

- L'attribuzione, non giustificata da criteri oggettivi, da parte della Banca agli strumenti finanziari di sua emissione (o emessi dal Gruppo di appartenenza) di una classe di rischio o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo;
- La adozione di politiche o prassi commerciali della Banca volte alla distribuzione preferenziale degli strumenti finanziari di relativa emissione ovvero la loro prospettazione sistematicamente deficitaria di alternative o di equipollenti;
- Indicazione non puntuale di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione non appropriata;
- Mancato rispetto delle prescrizioni proprie del regime di adeguatezza, in caso di acquisti compiuti nell'ambito di un servizio di gestione o in casi nei quali, alla luce delle circostanze in cui la negoziazione è avvenuta, l'acquisto risulta preceduto da attività di consulenza, anche di fatto, documentalmente provata;
- Mancanza di informativa e di consulenza, ove le operazioni siano effettuate sulla base o in correlazione a contratti di gestione di portafoglio o di consulenza, estesa anche alle valutazioni sull'opportunità di mantenere gli investimenti;

Le fattispecie relative alle operazioni c.d. "bacciate" di cui all'art. 7, comma 4, lett. d), punto ii, lett. a) («l'erogazione di finanziamenti o altre forme di credito, anche a soggetti diversi dall'acquirente o il sottoscrittore ma collegati con esso, da parte della medesima banca ovvero società del gruppo (le cc.dd. operazioni bacciate). includendo anche i casi in cui il controvalore versato per le azioni e gli altri strumenti finanziari sia significativamente inferiore all'entità dei finanziamenti o delle altre forme di credito;») e alla concentrazione di cui alla seconda parte della lett. b) («la carente informazione o profilatura della clientela, ad esempio tramite l'assegnazione ai clienti di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo rispetto all'età ovvero alla composizione del loro patrimonio immobiliare o mobiliare, in particolare qualora quest'ultimo risulti concentrato in misura pari o superiore al 50% in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, ovvero in misura pari o superiore al 30% nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte della banca emittente o di società del gruppo») non richiedono ulteriori specificazioni.

II. Produzione e divulgazione di dati fuorvianti per l'investitore - Esemplicazioni delle

fattispecie definite all'art. 7, comma, 1, lett. d, punto iii

- Carenze nell'informazione fornita con prospetti o comunicati sulle modalità di formazione dei prezzi di emissione di azioni o altri strumenti finanziari;
- Violazioni informative relative alla consistenza del capitale/patrimonio di vigilanza, anche in relazione al fenomeno del capitale finanziato;
- Violazioni informative relative alla consistenza degli attivi, incluso l'andamento dell'attività creditizia e le rettifiche su crediti;

C.2. Ulteriori ipotesi di violazioni massive

- Violazioni delle regole in materia di parità di trattamento nella gestione degli ordini di disinvestimento, per assenza o mancato rispetto di una procedura ai sensi dell'art. art. 21, comma 1, lett. d) t.u.f.);
- Scoperti di conto a tassi di favore assistiti da garanzia atipica sui titoli di propria emissione di valore pari al finanziamento;
- Esistenza di una politica degli incentivi del *management* della banca o della rete distributiva contraria al miglior perseguimento dell'interesse dei clienti;
- Mancanza di presidi di correttezza in relazione alle modalità di formazione del prezzo per i prodotti di propria emissione nel caso in cui siano negoziati direttamente con la clientela, a partire dalla presenza di una specifica procedura in tal senso;
- Accertata inesistenza di presidi organizzativi adeguati per la prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, ivi compresa l'adozione di tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Relazione periodica della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, ex art. 7, comma 2, lett j), D.M. 10 maggio 2019.

L'arco temporale considerato nella presente relazione, com'è noto, è stato caratterizzato da notevoli problematiche sul piano della mobilità, che hanno implicato il rischio di riflettersi sul lavoro della Commissione e della Segreteria.

Una efficace programmazione delle riunioni ha viceversa consentito alla prima di sviluppare e proseguire quell'opera di "messa a punto" delle indicazioni utili alle istruttorie, di interpretazione della normativa e di inquadramento delle fattispecie, già descritta nella precedente relazione e meglio illustrata dalla sintesi delle deliberazioni adottate, qui di seguito riportata.

Va sottolineato come le riunioni del 16 aprile e del 21 maggio si siano svolte "da remoto", in ottemperanza alle normative all'epoca vigenti, con la sola presenza in sede Consap dello scrivente.

Quanto all'attività della Segreteria Tecnica, è doveroso segnalare come la tempestiva attivazione e una corretta gestione del lavoro a distanza abbiano consentito di effettuare le istruttorie senza variazioni quantitative o qualitative nell'esame delle istanze. In particolare è stato possibile allo scrivente, sia prima che dopo l'emergenza, riscontrare personalmente l'efficienza dei moduli organizzativi posti in atto presso la sede di Via Boccanelli, ove opera il personale in regime di somministrazione.

Inoltre va espresso il massimo apprezzamento per come la Segreteria stessa (nella persona del dott. D'Allema) ha condotto ininterrottamente l'interlocuzione con le associazioni dei consumatori. Ciò ha permesso alla Commissione di provvedere al fine di appianare le difficoltà via via insorte nel reperimento della documentazione da parte degli interessati. Altrettanto proficui si sono rivelati i rapporti (come sopra instaurati e) intrattenuti con le banche cessionarie, i liquidatori, la Banca d'Italia allo scopo di individuare la platea dei "soggetti esclusi" (ex art. 1, comma 505 della legge n. 145/2018), ovvero dei sottoscrittori di transazioni, onde consentire l'effettuazione dei necessari controlli.

Nel corso dell'ultima seduta della Commissione, tenutasi nel giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, costituite a termini di Regolamento le Sottocommissioni, si è proceduto all'esame di una prima selezione tipologica di istanze di indennizzo, avviando in tal modo le procedure di liquidazione degli indennizzi, nella prospettiva dell'attivazione (che si auspica quanto più possibile sollecita) dei canali di trasmissione del flusso informatico con l'Agenzia delle Entrate.

Al 19/VI/2020 risultano pervenute n. 144.245 domande di cui:

- n. 125.089 con richiesta di accesso alla procedura forfettaria;
- n. 19.156 con richiesta di accesso alla procedura ordinaria;
- il 90% afferenti allo strumento finanziario “azioni”;
- il 10% afferenti allo strumento finanziario “obbligazioni subordinate”. In particolare sono stati resi noti i seguenti dati:
 - il valore complessivo degli strumenti finanziari per i quali è stato richiesto l’indennizzo ammonta a complessivi 28,98 mld di euro di cui 27,77 mld per le azioni e 1,21 mld per le obbligazioni subordinate;
 - il 94% delle domande si riferisce alle azioni mentre solo il 6% alle obbligazioni subordinate. Ciò è dovuto principalmente alla circostanza che per le obbligazioni subordinate il Fondo Interbancario di tutela dei depositi (FITD) – con decreto legge n. 59 del 3 maggio 2019, convertito in legge n. 119 del 30 giugno 2019 – aveva già garantito l’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto di tali strumenti finanziari e, di conseguenza, la legge n. 145/2018 ha posto in capo a tale Istituto l’obbligo di integrare fino al 95% i rimborsi già effettuati al 31 dicembre 2019;
 - l’87% delle domande presentate afferiscono alla cosiddetta procedura forfettaria e il 13% a quella ordinaria. A tal riguardo si ricorda che l’accesso alla procedura forfettaria è riconosciuto ai risparmiatori che soddisfino, alternativamente, i requisiti reddito patrimoniali previsti dalla normativa di riferimento vale a dire il possesso di un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ai 35 mila euro nell’anno 2018 (al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita) ovvero il possesso del patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore ai 100 mila euro;
 - gli Istituti principalmente interessati sono Banca Intesa San Paolo (cessionaria di Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. e Veneto Banca in L.C.A.) con n. 98.385 domande, Ubi Banca (cessionaria di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, di Banche delle Marche e di Cassa di Risparmio di Chieti) con 28.695 domande e BIPER (cessionaria di Cassa di Risparmio di Ferrara in lca) con 17.724 domande;
 - si registrano altresì numerose domande provenienti da cittadini residenti all’estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Argentina (13) Australia (14) Austria (14) Belgio (15) Cina (11) Francia (43) Germania (77) Portogallo (16) Paesi Bassi (19) Regno Unito (75) Rep. Dominicana (5) Spagna (50) Stati Uniti (46) Sudafrica (11) Svezia (4) Svizzera (115) Thailandia (2) Tunisia (3) Ucraina (3) Ungheria (4) Uruguay (5) Venezuela (6) Vietnam (1) Zambia (2).
-

Residuano 9790 domande, classificate “in compilazione”, per le quali sarà applicata, ricorrendone i presupposti, la delibera assunta lo stesso 19/6, sulla quale vv. *infra*.sub 1.1

1) Determinazioni del 19.06.2020

1.1) Rimessione in termini.

Quanto alla documentazione bancaria inerente allo strumento finanziario oggetto di istanza di indennizzo, da allegare alla domanda di accesso al FIR, a fronte della dichiarata impossibilità di alcune banche (segnatamente Banca Intesa) di fornire tempestivamente tali documenti, la Commissione delibera di considerare come possibile la rimessione in termini di quanti, entro il 18 giugno, abbiano allegato una richiesta di attestazione alla propria banca, rimasta inevasa; per tali domande si procederà ad una richiesta di integrazione documentale con le modalità previste dalla normativa vigente.

1.2) Richiesta di riammissione alla procedura forfettaria.

Quanto alla richiesta, rivolta *“ai competenti uffici di valutare anche la possibilità di consentire alla Commissione Tecnica di attribuire un termine per l’accesso alla procedura delle c.d. “violazioni massive” ai risparmiatori esclusi dalla procedura c.d. “forfettaria” per l’erronea indicazione dei valori di reddito e patrimonio previsti dalla disciplina di riferimento”*, di cui alla comunicazione dell’On. Villarosa del 05.06.2020 , la Commissione, a seguito di discussione sul punto, tenuto conto delle dichiarazioni sostitutive relative alla propria situazione reddito-patrimoniale rese dai risparmiatori nella domanda di accesso al FIR ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. 445/2000, delibera di riservarsi di valutare - al momento dell’esame dell’istanza di indennizzo - la scusabilità dell’errore eventualmente dedotto dall’istante, quanto all’indicazione di reddito e patrimonio, ai fini di cui all’art. 76 del d.P.R. 445/2000.

2) Determinazioni del 21.05.2020

2.1) Comunicazione dell’On. Villarosa e richiesta all’Agenzia delle Entrate

La Commissione Tecnica, *preso atto del contenuto della missiva prot. n. 13-2020 del 14.5.2020 inviata dal sottosegretario Alessio Mattia Villarosa, incarica la Segreteria*

di trasmettere immediatamente all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, all'onorevole Villarosa, la seguente delibera: “la Commissione tecnica, a norma dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 10.5.2019 e successive modificazioni, nell'approssimarsi della conclusione della fase istruttoria, richiede all'Agenzia delle Entrate le modalità di trasmissione degli elenchi nominativi dei soggetti che, nelle istanze di indennizzo ex lege n. 145/2018, art. 502-bis, hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti ivi previsti, ai fini della conferma degli stessi”.

2.2) Comunicazione di Intesa Sanpaolo sull'affrancamento

La Commissione Tecnica, esaminata la comunicazione con cui Intesa San Paolo rappresenta che “il ‘Prospetto Valore Storico delle azioni’ viene consegnato ai Risparmiatori nel caso in cui i Rendiconti Titoli non siano reperibili ... oppure ... risultino privi del ‘prezzo di carico’ dei titoli in esame (o presentino un prezzo fuorviante, in quanto difforme da quello richiesto in sede di inserimento della domanda di rimborso al FIR)”, e che “il ‘Prospetto Valore Storico delle Azioni’ consentirà al Risparmiatore di calcolare il prezzo di acquisto delle azioni all’epoca delle operazioni, da inserire sul portale” del Fondo per la presentazione dell’istanza, delibera di richiedere agli istanti interessati dall’affrancamento entrambe le seguenti dichiarazioni:

- a) “di non disporre di documentazione riguardante il prezzo medio di carico”;
- b) “che le azioni affrancate di cui chiede l’indennizzo e di cui specifica le quantità sono riferite agli anni ...”, invitando l’interessato a precisare anche le date di eventuali acquisti e/o dismissioni.

2.3) Informativa su un interpello relativo al regime fiscale applicabile agli indennizzi erogati dal FIR

La Commissione Tecnica, rileva che: con risposta ad interpello n. 112/2020, l’Agenzia delle Entrate ha espresso “l’avviso che le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale ... in quanto finalizzate a reintegrare ‘forfetariamente’ la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore a fronte delle ... condotte poste in essere dalle banche”. L’Agenzia precisa che tale orientamento è analogo a quello assunto con risoluzione n. 3/E del 2017 in relazione agli indennizzi corrisposti dagli istituti di credito sottoposti a risoluzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59/2016.

La Commissione prende atto dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla sezione dedicata del Portale.

2.4) Richiesta surroga del FGI

Nella stessa seduta viene esaminata la richiesta del Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo di *“interpellare codesta rispettabile Commissione al fine di conoscere l’orientamento della stessa circa la possibilità di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori”* nell’asserita fattispecie di surroga per quietanza, intervenuta per effetto del rimborso effettuato dal FGI ai portatori di alcuni titoli obbligazionari, così come anche sostenuto nel parere legale del 2.4.2020 reso dall’avv. Maccarone al Fondo in parola.

Al riguardo la Commissione, analizzata la questione anche alla luce del predetto parere trasmesso dal Fondo di Garanzia e di un facsimile delle quietanze sottoscritte dai soggetti ristorati dal FGI, rileva che la surroga ipotizzata non appare ammissibile considerata la natura personale e non cedibile del diritto all’indennizzo, conseguente al suo carattere di solidarietà, nonché alla limitazione della surrogazione ai diritti nei confronti della procedura di liquidazione coatta, già esercitati con richiesta di ammissione al passivo.

2.5) Rapporti pregressi con il FITD

Sempre nella stessa riunione, la Commissione delibera di adottare, ai fini istruttori, la tabella riassuntiva proposta dalla Segreteria, così come corretta con le indicazioni suggerite dal vicepresidente avv. Messineo con *email* del 5.5.2020. (Cfr: **allegato A**)

In particolare, pertanto, la Commissione dispone che:

- *alla fattispecie della “domanda mai avanzata dall’interessato al FITD” (di cui alla prima casella della seconda riga della tabella) vada equiparata l’ipotesi della “domanda respinta perché non sottoscritta”;*
- *l’ipotesi della domanda di indennizzo forfetario al FITD, rigettata per motivi diversi rispetto ai tre specificatamente indicati nella tabella, vada espunta;*
- *ai fini dello scomputo dell’importo concesso in sede arbitrale dall’indennizzo erogabile dal FIR, rilevi il dato oggettivo della materiale ricezione di tale somma da parte dell’interessato e non la sua mera liquidazione nel lodo.*

2.6) Comunicazioni della Segreteria tecnica

La Commissione Tecnica, prende atto del fatto che, *sebbene perduri l’emergenza sanitaria “Covid-19”, è stata pianificata una graduale ripresa dell’attività istruttoria, che attualmente viene svolta utilizzando circa la metà degli operatori in smart working, e l’altra metà in presenza presso la sede di Via Boccanelli – ove sono state*

implementate tutte le misure di sicurezza richieste dalla normativa e dalle disposizioni organizzative adottate dalla Concessionaria (quali il distanziamento delle scrivanie, l'obbligo di utilizzo delle mascherine, il rilevamento della temperatura corporea all'ingresso, la frequente sanificazione degli ambienti eccetera).

La Segreteria rappresenta che, se da un lato tali modalità operative hanno consentito di proseguire l'attività anche durante il lockdown imposto nella cosiddetta "fase 1" dell'emergenza sanitaria, dall'altro hanno inevitabilmente ridimensionato, sebbene parzialmente e temporaneamente, l'attività istruttoria.

[...] poiché l'attuale "fase 2" dell'emergenza sanitaria ha allentato le restrizioni precedentemente imposte agli spostamenti personali e consente una graduale riapertura delle attività lavorative, dal 25 maggio prossimo la Segreteria inizierà ad inviare agli istanti le richieste di integrazioni documentali necessarie alla definizione delle istruttorie.

La Commissione prende atto con favore di quanto rappresentato dalla Segreteria condividendone l'iniziativa.

3) Determinazione del 16.04.2020

3.1) Differimento al 18.06.2020 del termine finale per la presentazione delle istanze e determinazioni conseguenti per la conclusione della fase istruttoria

La Commissione Tecnica, preso atto che il termine finale originariamente previsto per la presentazione delle istanze di accesso al FIR (18.02.2020) è stato inizialmente prorogato dalla legge di stabilità 2020 al 18.04.2020 e ulteriormente differito dal decreto-legge n. 18/2020 al 18.06.2020, rileva che il termine finale per la conclusione del procedimento istruttorio – ivi compresa l'attività propedeutica di verifica, completezza e coerenza dei dati delle domande di indennizzo e della documentazione presentata a corredo della stessa, finalizzata a sottoporre alla Commissione tecnica l'elenco delle istanze verificate – è automaticamente differito di un numero di giorni corrispondente a quelli concessi per la presentazione delle istanze.

4) Determinazioni del 27.02.2020

4.1) Proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso al FIR

La Commissione Tecnica ritiene che: *non si potrà non tener conto delle inevitabili ripercussioni che la disposta proroga dei termini di presentazione delle domande dispieghi sull'intero iter procedimentale di formazione della delibera di esito istruttorio delle domande di rimborso.*

(cfr: *supra*, sub 3.1)

4.2) Integrazioni istruttorie richieste dalla Segreteria Tecnica

La Commissione Tecnica rileva che: *premesso che la procedura implementata dalla Segreteria Tecnica si prefigge di ottimizzare l'istruttoria sotto l'aspetto dei tempi, dei costi e della qualità dell'attività svolta:*

- *indica in 60 il numero di giorni da concedere all'interessato per adempiere alla richiesta di integrazione formulata dalla Segreteria, decorrenti dalla data di spedizione dell'email (così come tracciata dal sistema informatico di gestione del FIR) con la quale si invita l'interessato ad accedere al Portale per prendere conoscenza della richiesta stessa;*
- *dispone che laddove la richiesta di integrazione non risulti integralmente adempiuta alla scadenza del termine, la stessa non dovrà essere reiterata e l'istruttoria potrà ritenersi conclusa per quanto di competenza della Segreteria Tecnica;*
- *ritiene che né la Segreteria Tecnica né la Commissione siano tenute ad inviare il "preavviso di rigetto" ex lege n. 241/1990;*
- *rammenta che ai sensi dall'art. 4, comma 6, del d.m. 10.5.2019, la Commissione ha la possibilità di formulare una richiesta di integrazione istruttoria che, laddove non interamente adempiuta entro 60 giorni, comporta il rigetto dell'istanza "salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta".*

4.3) Requisiti reddito-patrimoniali in caso di successione *mortis causa* post 31.12.2018

La Commissione Tecnica, rileva che:

- *nella seduta del 23.10.2019 aveva deliberato, tra l'altro, che laddove il risparmiatore originario defunga dopo il 31.12.2018, la verifica dei requisiti reddito-patrimoniali per consentire l'eventuale accesso dei successori *mortis causa* alla procedura di indennizzo forfettario andasse operata con riferimento al de cuius;*

- *la successiva legge n. 160/2019 ha stabilito che all'art. 1, comma 494, della legge n. 145/2018 dopo le parole: «per atto tra vivi» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute»;*
- *il sopravvenuto intervento normativo (che fa esclusivo riferimento ai trasferimenti inter vivos e non anche a quelli mortis causa), potrebbe far sorgere il dubbio che il legislatore abbia modificato la legge n. 145/2018 nel senso che laddove il risparmiatore originario sia deceduto dopo il 31.12.2018, la verifica dei requisiti reddito-patrimoniali debba riguardare i successori a causa di morte.*

Al riguardo la Commissione ritiene che la novella legislativa in esame non abbia modificato in modo significativo il quadro normativo di riferimento vigente al 23.10.2019, e pertanto delibera di mantenere ferme le conclusioni assunte in tale seduta.

4.4) Affrancamento: imputazione del costo sostenuto in proporzione ai titoli di cui si chiede l'indennizzo

La Commissione Tecnica, ritiene che: generalmente gli istanti provano l'ammontare del costo sostenuto per l'affrancamento del portafoglio titoli, mediante la produzione del relativo modello F24 quietanzato.

Tale importo riguarda l'intero portafoglio (che ben poteva contenere strumenti non azzerati o dei quali non si è più in possesso) mentre il costo dell'affrancamento da considerare nel calcolo dell'indennizzo è solamente quello relativo ai titoli azzerati ed ancora in possesso dell'avente diritto, per i quali si domanda il beneficio del Fondo. Pertanto, al fine di non aggravare eccessivamente l'istruttoria da un punto di vista operativo, ai fini del calcolo dell'indennizzo la Commissione invita la Segreteria Tecnica a non considerare l'intero costo sopportato dall'interessato per l'affrancamento del portafoglio, ma la sola percentuale di tale costo riferibile al valore, sull'intero portafoglio affrancato, dei titoli azzerati di cui oggi si chiede l'indennizzo.

4.5) Permanenza dei requisiti oggettivi per le Microimprese – chiarimenti

La Commissione Tecnica, ritiene che: *secondo quanto deliberato nella seduta del 19.9.2019, “i requisiti temporali e dimensionali delle microimprese per l’accesso al FIR ... devono risultare sussistenti per due esercizi consecutivi e fino al 31 dicembre 2018”.*

Tuttavia la Commissione, affrontando in via più generale la tematica della sussistenza e permanenza dei requisiti per l’accesso al FIR, nella successiva seduta del 23.10.2019 ha deliberato “che quelli legittimanti la qualifica di avente diritto ... debbano sussistere al momento dell’acquisizione degli strumenti finanziari da parte dell’avente diritto”.

La Commissione pertanto, ritenendo che la determinazione del 23 ottobre abbia una valenza generale e prevalente sulla delibera del 19 settembre, precisa che per l’accesso al Fondo da parte di una “microimpresa” è sufficiente che tale qualifica, così come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE, risulti sussistente al momento dell’acquisizione degli strumenti finanziari, senza necessità che permanga fino al 31.12.2018.

4.6) Incarico in una società controllata: esclusione dal FIR alle medesime condizioni valide per la controllante, per i titoli della controllante (o eventualmente della controllata), indipendentemente dall’oggetto sociale della controllata

La Commissione Tecnica, ritiene che:

l’esclusione dall’accesso al Fondo per i soggetti apicali delle banche poste in liquidazione o loro controllate (ed i loro parenti ed affini di primo e secondo grado) previsto dall’art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018, si applichi:

- *in relazione al possesso dei soli strumenti finanziari emessi dalla banca in l.c.a. controllante o nella quale hanno rivestito il ruolo “apicale”;*
- *anche agli strumenti finanziari acquisiti dal soggetto prima di assumere l’incarico “apicale” o dopo essere cessato dalla carica;*
- *indipendentemente dall’oggetto sociale della società controllata.*

In considerazione di quanto sopra, i menzionati soggetti apicali ed i loro parenti ed affini di primo e secondo grado possono avanzare istanza per gli strumenti finanziari azzerati di cui risultino in possesso, se questi sono stati emessi da una banca diversa da quella controllante o da quella in cui il soggetto “apicale” ha ricoperto gli incarichi indicati nel suddetto comma 505.

4.7) Accesso ai soggetti con incarichi meramente onorifici

La Commissione Tecnica ritiene che:

ai sensi dell'art. 1, comma 505 della legge n. 145/2018 sono esclusi dai benefici del Fondo “i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado”. Poiché la norma sembrerebbe escludere dal Fondo tali soggetti a causa del ruolo ricoperto nell'azienda in liquidazione, vale a dire a causa della formale spettanza dei rilevanti poteri di gestione, indirizzo e controllo esercitabili in relazione alla posizione ricoperta nell'organico aziendale, la Segreteria comunica di star procedendo alle istruttorie non escludendo dal Fondo coloro che da documenti ufficiali (ad esempio i bilanci della banca o le visure camerali) risultino aver ottenuto gli incarichi in parola a titolo meramente onorifico e con esclusione di ogni formale potere di gestione, indirizzo o controllo (ad esempio quale presidente o vicepresidente onorario) ovvero della possibilità di accesso ad informazioni privilegiate.

La Commissione prende atto ed approva la prassi istruttoria adottata, riservandosi di valutare l'eventuale rigetto delle domande avanzate da tali soggetti laddove dovesse emergere che, nel caso concreto, la carica rivestita non presentava valenza meramente onorifica ma conferiva un qualche potere di gestione, indirizzo o controllo.

5. Determinazioni del 30.01.2020

5.1) Soggetti beneficiari del Fondo di Solidarietà gestito dal FITD

La Commissione Tecnica, rileva che:

Relativamente ai risparmiatori destinatari della normativa recata dal d. l. n. 59/2016 vanno svolte ulteriori considerazioni.

- A) *Nulla quaestio per i soggetti che abbiano avuto riconosciuto l'indennizzo forfettario diretto previsto dall'art. 9 del citato d. l. n. 59/2016: la corresponsione della maggiorazione (dall'80% al 95%) recata dal comma 506 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 è posta a carico del FITD e non rientra tra i compiti attribuiti al FIR.*

B) *Residuano le situazioni di coloro che a suo tempo:*

- a) *non presentarono domanda di indennizzo forfettario diretto perché l'acquisto degli strumenti finanziari fu effettuato dopo il 12 giugno 2014;*
- b) *non presentarono tale domanda o se la videro rigettata per assenza dei requisiti oggettivi (reddito nel 2014 inferiore a 35.000 euro o patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro);*
- c) *non la presentarono o se la videro rigettata per assenza del requisito del c. d. rapporto negoziale diretto con la banca emittente;*
- d) *ebbero rigettata la domanda di indennizzo diretto perché tardiva;*
- e) *ebbero rigettata la domanda arbitrale per tardività o con statuizioni in rito.*

È certo che la legge n. 145/2018 include ed ha come suoi destinatari anche i predetti risparmiatori: le banche indicate nel d. l. n. 59/2016 sono state poste in liquidazione il 22.11.2015 e, pertanto, anche i risparmiatori di dette banche rientrano nella previsione di cui all'art. 1, comma 493, della legge n. 145/2018, alla cui stregua la platea dei soggetti cui il FIR è tenuto ad erogare gli indennizzi è costituita da tutti coloro “che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche ... poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018”.

C) *Il comma 506 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 ha imposto al FITD il solo compito di ‘integrare’ i rimborsi a titolo di indennizzo forfettario diretto ‘già effettuati’ (corrispondendo ai destinatari di tali precedenti pagamenti un'ulteriore quota pari al 15%): l'esplicito riferimento alla sola ‘integrazione’ “dei rimborsi già effettuati” esclude l'obbligo per il FITD di erogare somme a soggetti diversi dai precedenti percettori dell'indennizzo forfettario dell'80%. Ne consegue che i soggetti che, in base all'art. 9 del d. l. n. 59/2016, avevano titolo ad ottenere l'indennizzo forfettario diretto ivi previsto e non lo hanno conseguito per una delle ragioni sopra indicate al paragrafo B), lettere da a) ad e) possono ora proporre domanda al FIR, anche ai sensi del comma 502 bis, ove in possesso dei ‘requisiti soggettivi e oggettivi’ ivi indicati (appartenenza alla categoria dei risparmiatori come individuati dalla stessa norma, patrimonio mobiliare al 31.12.2018 inferiore a 100.000 euro o reddito del 2018 inferiore a 35.000 euro).”*

Roma 23 giugno 2020

Gianfranco Servello

Allegato A

SCHEMA DELLE INDICAZIONI OPERATIVE INTERNE IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL D. L. 59/2016.

<i>Se l'interessato ha chiesto al FITD</i>		<i>Può accedere al FIR?</i>	<i>Note</i>
Mai nulla (né l'indennizzo forfetario né l'arbitrato); oppure in caso di domanda respinta perché non sottoscritta		SI	
l'indennizzo forfetario	ottenendolo	NO	l'integrazione del 15% va richiesta al Fitd
	non ottenendolo per tardività della domanda; per assenza del requisito del rapporto negoziale diretto con la banca emittente;	SI	L'istanza verrà esaminata alla luce delle disposizioni del Fir, accedendo alla procedura forfettaria od a quella ordinaria a seconda che presenti o meno i relativi requisiti redditopatrimoniali

	per assenza dei requisiti oggettivi reddito-patrimoniali ex art. 9 d. l. 59/2016		
un lodo arbitrale	ottenendo l'indennizzo nella misura richiesta (lodo interamente favorevole)	NO	Il soggetto è stato già interamente ristorato nella misura richiesta in sede arbitrale (anche se eventualmente inferiore a quella prevista dal Fir)
	non ottenendo alcun indennizzo per il rigetto della domanda per motivi di rito	SI	
	non ottenendo alcun indennizzo per il rigetto della domanda per motivi di merito	SI	NB: se non accede alla procedura forfettaria ma a quella ordinaria, la Commissione valuterà i lodi <i>“quali fonti di accertamento utili al fine di stabilire o escludere l'esistenza di violazioni, il nesso causale o l'entità effettiva del pregiudizio”</i>

			<i>concretamente subito</i>
	ottenendo l'accoglimento parziale della domanda	SI	La fattispecie verrà istruita analogamente alla precedente, perché anche in questi casi il lodo è entrato “nel merito” della domanda.

In tutti i casi in cui è consentita l'istanza al FIR, per il calcolo dell'indennizzo si terrà conto degli importi riconosciuti dal FITD in via forfetaria o con lodo.

Ai fini dello scomputo dell'importo concesso in sede arbitrale dall'indennizzo erogabile dal FIR, rileva il dato oggettivo della materiale ricezione di tale somma da parte dell'interessato e non la sua mera liquidazione nel lodo.

Le domande di indennizzo presentate al FIR in relazione a titoli azionari non sono mai pregiudicate da eventuali decisioni, di rito o di merito, emesse su istanze di indennizzo al FITD riguardanti obbligazioni subordinate.

Relazione periodica della Commissione Tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, ex art. 7, comma 2, lett j), D.M. 10 maggio 2019.

Nel secondo semestre del 2020 la Commissione, in attesa del rilascio del *software* dedicato, ha proseguito l'esame delle istanze di indennizzo (iniziato già a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande) seppur con modalità non automatizzate, tramite l'applicativo utilizzato per la gestione delle riunioni, con accesso al dettaglio di tutti i dati e le informazioni estratti dalla domanda di indennizzo, alle eventuali integrazioni richieste ed eseguite, fino alla proposta di esito istruttorio.

La Piattaforma informatica creata *ad hoc* per la valutazione delle istanze, nella forma del “fascicolo elettronico” da parte dei Commissari è stata resa operativa dal fornitore informatico a partire dal 15 settembre u.s., in quanto le modalità di “lavoro agile” conseguenti ai noti provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 fin dai primi mesi del 2020, hanno avuto inevitabili riflessi sullo sviluppo del prodotto, non realizzabile da remoto. La complessità del sistema, infatti, ha reso imprescindibile l'attività in presenza degli operatori per le fasi di sviluppo, collaudo e rilascio di molte delle funzionalità previste (prime fra tutte quelle più complesse quale, ad es., l'analisi degli algoritmi per il calcolo della percentuale di indennizzo). Tale applicativo (reso in concreto disponibile per la Commissione il 1° ottobre) consente ad ogni Commissario, in relazione a ciascun avente diritto, di accedere a tutte le informazioni dichiarate e ai documenti allegati a corredo della domanda di indennizzo, visualizzando l'intero procedimento istruttorio eseguito dagli operatori di 1°, 2° e 3° livello, fino all'esito proposto, consentendo altresì di richiedere ulteriori approfondimenti, nonché di confermare o cambiare l'esito istruttorio. Tale Piattaforma, inoltre, raggruppa tutte le domande collegate ad un medesimo codice fiscale o partita iva, permettendo l'esame complessivo dell'intera posizione di ciascun avente diritto.

Pertanto, le tempistiche di rilascio originariamente stimate, hanno subito un'eccezionale quanto imprevedibile rallentamento, legato alla gestione delle attività da remoto, imposta a tutte le aziende del territorio nazionale ai fini del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus.

Nei tre mesi di utilizzo ed al fine di una maggiore e migliore fruibilità della piattaforma informatica è emersa la necessità di specifiche “messe a punto” del software, realizzate grazie all'interazione tra Segreteria e fornitore informatico

Un profilo ulteriore, che ha negativamente inciso sui tempi di definizione della valutazione delle domande di indennizzo, è quello legato all'esecuzione dei controlli reddito/patrimoniali di competenza dell'Agenzia delle Entrate ex art. 6, comma 2 del D.M. 10 maggio 2019, come modificato dall'art. 3, comma 3 del D.M. 08 agosto 2019, in merito a quanto dichiarato nell'istanza dagli aventi diritto che richiedono di accedere alla procedura di indennizzo c.d. forfettaria.

Nel corso del 2020 e segnatamente a seguito della riunione del 03.06.2020 presso gli uffici del MEF sono state intensificate le interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate, iniziate già dall'08.08.2019 con la trasmissione, da parte della Segreteria tecnica, di una bozza del Protocollo da sottoscrivere in merito ai controlli sul requisito reddituale dichiarato dall'utente nell'istanza di accesso al FIR. Con riferimento, invece, alle verifiche sulla consistenza del patrimonio mobiliare, l'Agenzia delle Entrate ha subito palesato la necessità di un'integrazione normativa della disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori sul punto, poi effettivamente contenuta nel c.d. “Decreto Rilancio”.

Le interlocuzioni tra i rispettivi Servizi informatici di Consap e dell'Agenzia, hanno determinato l'attivazione di una fornitura dati massiva cifrata, ossia la definizione di un sistema di scambio dati tramite PEC con trattamento crittografico e *naming convention* dei file scambiati allo scopo di assicurare la provenienza, la riservatezza e la sicurezza dei file stessi.

Il Protocollo è stato infine sottoscritto fra le parti in data 28.07.2020 dopo lo scambio delle reciproche osservazioni e modifiche. Dunque, a partire dal mese di agosto 2020 è iniziato lo scambio dei flussi telematici tra Consap e l’Agenzia delle Entrate che ha consentito la verifica del requisito reddituale dichiarato dall’utente nella domanda di indennizzo.¹

Per quanto riguarda il controllo del requisito patrimoniale, come noto, l’art. 175 *bis* della L. 17.07.2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, di conversione del D.L. 19.05.2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”, ha attribuito alla Commissione tecnica il compito di formulare una proposta ai fini del provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze con cui, sentiti l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Preso atto dell’integrazione normativa, la Commissione ha posto in essere con celerità tutte le attività ad essa demandate. Infatti, già in occasione della riunione del 22.07.2020, la Commissione ha formulato la proposta di decreto da sottoporre al MEF, peraltro nei termini previsti dagli artt. 1 comma 502 *bis* L. 30.12.2018 n. 145 e 4 comma 3 lett. a) D.M. 10.05.2019, nella parte in cui, quanto al calcolo del patrimonio mobiliare, richiamano i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 13 aprile 2017 n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

¹ Vale la pena di precisare che l’acquisto della marca da bollo da € 80,00 apposta sul documento è stato anticipato direttamente dallo stesso Responsabile della Segreteria tecnica, al fine di superare ogni tipo di incombenza ostativa al perfezionamento del Protocollo stesso

Su incarico della Commissione, tale proposta è stata tempestivamente trasmessa al dicastero competente in data 28.07.2020 a cura della Segreteria tecnica.

Successivamente, in data 03.09.2020, presso i competenti Uffici del MEF si è tenuto un incontro con i referenti dell’Agenzia delle Entrate volto a definire le singole voci di composizione del patrimonio mobiliare ai fini dei richiamati controlli dell’Agenzia delle Entrate, nel corso del quale è emerso che, rispetto agli elementi di composizione della DSU, l’Agenzia non dispone dei dati relativi a:

1. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
2. altri strumenti e rapporti finanziari, con esclusione dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, che riguardano le polizze di tipo finanziario-assicurativo di tipo *unit-linked*, *index-linked* e i contratti ed operazioni di capitalizzazione. Ivi comprese le carte prepagate non dotate di IBAN;
3. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Al termine dell’incontro, è stata predisposta una bozza di provvedimento, esaminata nella seduta della Commissione tecnica del 15.09.2020 in attesa degli ulteriori approfondimenti da eseguirsi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In data 28.10.2020, il Garante della Privacy ha rappresentato la necessità di una precisazione circa le tipologie di riscontri da effettuare sul patrimonio del risparmiatore detenuto all’estero – di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) e d) della bozza di decreto - e, a tal riguardo, circa l’intenzione di utilizzare anche i dati acquisiti sulla base degli accordi FACTA e CRS/DAC2.

Interessata sul punto dagli Uffici del MEF, la Commissione tecnica ha rappresentato, per quanto di competenza, che il tenore letterale della

normativa di riferimento (e segnatamente del comma 502 *bis* art. 1 L. 145/2018) non introducendo precisazioni di sorta con riferimento al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, sembra fare riferimento al patrimonio complessivamente posseduto dall'utente. Di conseguenza, con riferimento all'art. 2, comma 1, dello schema di decreto, e, in particolare, alle voci di patrimonio mobiliare detenuto all'estero – lett. c) e d) – la tipologia dei riscontri da effettuare dovrebbe essere la medesima di quella relativa al patrimonio detenuto dall'utente sul territorio nazionale, ovviamente nei termini e nella misura in cui tali dati siano nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate e contestualmente già accessibili e fruibili.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato che l'archivio dei rapporti finanziari cui ha inteso riferirsi nelle interlocuzioni intervenute, non ricomprende i dati relativi alle possidenze all'estero, né i dati acquisiti sulla base degli accordi FACTA e CRS/DAC2. Tuttavia, si è resa disponibile a riaprire il tavolo tecnico per valutare nel concreto le esigenze, le modalità di estrazione e le tempistiche di implementazione dei servizi, salvo che si intenda eliminare dalla bozza del provvedimento il riferimento ai beni “anche detenuti all'estero” di cui alle lettere c) (azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio – O.I.C.R. – italiani o esteri) e d) (partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari).

A seguito delle osservazioni rappresentate in materia, gli Uffici del MEF hanno richiesto la formulazione di una valutazione da parte della Commissione tecnica del FIR e della relativa Segreteria.

Posto ciò, in occasione della riunione del 05.11.2020 la Commissione tecnica ha attentamente esaminato la questione rilevando, nello specifico, come il controllo sul patrimonio mobiliare potrebbe essere considerato in ogni caso soddisfatto ai fini FIR nei termini e nella misura in cui i relativi dati siano nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate e contestualmente siano già accessibili e fruibili da parte della Commissione tecnica per le verifiche previste.

Ciò anche in considerazione della circostanza che il comma 502 *bis* prevede che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel richiamato comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare. Di conseguenza, per tali soggetti, è sulla base di tale documentazione che deve essere valutato l'accesso o meno al beneficio dell'indennizzo FIR. Tali valutazioni sono state prontamente trasmesse agli uffici del MEF con e-mail del 05.11.2020.

In ultimo, tenuto conto delle interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate volte ad individuare le soluzioni operative più idonee nel rispetto della normativa di riferimento, preso altresì atto di quanto rappresentato dal MEF in ordine al positivo orientamento espresso in merito dagli Uffici del Garante per la protezione dei dati personali, in data 26.11.2020 la Commissione ha definitivamente approvato la bozza di decreto per il controllo del limite del patrimonio mobiliare del risparmiatore sulla base dei dati resi dall'Agenzia delle Entrate ai fini della procedura di indennizzo forfettario del FIR, deliberandone la trasmissione al MEF a titolo di proposta, per i seguiti di competenza. La trasmissione del testo è dunque avvenuta in data 02.12.2020 a cura della Segreteria tecnica.

Posto tutto quanto sopra rappresentato, nel momento in cui si scrive il provvedimento ministeriale ex art. 175 *bis* L. 17 luglio 2020 n. 77 è ancora in corso di emanazione, per l'effetto, non è possibile avviare i controlli sul requisito patrimoniale dichiarato dal risparmiatore nella domanda, né, all'evidenza, procedere con la definizione delle istanze interessate da tale dichiarazione e con la conseguente disposizione dell'indennizzo eventualmente riconoscibile.

E' stato definito l'accordo quadro con il FITD per il calcolo del controvalore, limitatamente alle obbligazioni subordinate, del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente, ex art. 1 comma 500 L.145/2018.

L'accordo consente di avere un riscontro in merito alla posizione dei risparmiatori che hanno già beneficiato delle prestazioni del FITD, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito nella L. 30 giugno 2016 n. 119, ai fini dell'integrazione del 15% dei rimborsi di competenza del FITD, evitando la duplicazione dei benefici riconosciuti.

Alla data della presente sono stati disposti pagamenti per oltre € 16.000.000, pari al 40% degli indennizzi riconosciuti che ammontano, quindi, ad oltre 40 milioni di euro. La Commissione, nel corso delle sue molteplici riunioni (tenutesi anche durante il periodo estivo) ha complessivamente esaminato 7.361 domande. E' il caso di rilevare in proposito che alla data odierna, e fin dalla data dell'insediamento, non è intervenuto alcun rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previsto, per le riunioni della Commissione, dall'art. 3 comma 2 del D.M. 4 luglio 2019, in favore dei Commissari residenti fuori della Provincia di Roma.

In merito alla liquidazione degli indennizzi FIR, si evidenzia che la Segreteria tecnica, già a partire dal 2 ottobre u.s., ossia all'indomani della determina del 1° ottobre 2020 (cfr.: *infra*) con la quale è stato deliberato di riconoscere un anticipo del 40% sull'indennizzo complessivamente liquidato, ha provveduto alle operazioni di pagamento.

Quanto alle modalità di erogazione degli indennizzi, si osserva che, trattandosi di spese previste dalla legge di bilancio annuale di previsione dello Stato, tradotte in specifici capitoli di spesa del bilancio contabile, i relativi pagamenti vengono disposti attraverso la Ragioneria Generale dello Stato e gestiti tramite il sistema informatico SICOGE (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato).

Nello specifico, la Segreteria tecnica provvede a consentire il trasferimento su Sicoge dei dati estratti dalle domande di indennizzo (anagrafica, coordinate bancarie, causale di pagamento, importo dell'indennizzo)

necessari alla Ragioneria Generale per finalizzare i singoli pagamenti a favore di ciascun avente diritto

Al riguardo si osserva che, poiché, come noto, Sicoge consente di effettuare sia le registrazioni di carattere economico-patrimoniale-analitico che quelle di tipo finanziario in relazione a tutte le Amministrazioni - supportando il processo di formazione e gestione del bilancio finanziario e gestendo tutte le fasi in cui si articola il processo di spesa sia da parte degli ordinatori primari che da parte degli ordinatori secondari -, gli elevati volumi di carico di tale piattaforma comportano, diversamente da altre procedure, non trascurabili rallentamenti che si riflettono sull'attività di autorizzazione del Funzionario delegato, e che non consentono di utilizzare appieno la funzione di autorizzazione di lotti massivi di OS (ordinativi secondari); circostanza questa non trascurabile se si considera il numero delle liquidazioni da disporre.

Ciò nonostante, la Segreteria tecnica ha posto in essere tutte le misure organizzative necessarie al fine di contenere al massimo il disagio e riuscendo, allo stato, a garantire comunque l'allineamento delle liquidazioni degli acconti degli indennizzi rispetto alle posizioni valutate dalla Commissione tecnica. Va inoltre evidenziato come la procedura di pagamento sia stata resa ulteriormente complicata dai casi di intervenuto decesso degli istanti (purtroppo assai frequenti in questo periodo), che hanno comportato la necessità di rivolgere agli aventi diritto le indispensabili richieste di documentazione integrativa (cfr. : verbale del 15/9/2020).

Si riportano le deliberazioni più significative adottate nel semestre considerato:

Determina del 06.07.2020

Possibile equiparazione degli arbitrati Consob a quelli del FITD per le modalità di accesso agli indennizzi FIR

La Commissione Tecnica nella seduta del 6 luglio 2020 rileva:

di ritenere equiparabili gli arbitrati dell'ACF presso Consob a quelli del FITD ai fini delle modalità di accesso all'indennizzo erogato dal FIR.

Determina del 06.07.2020

Modalità di verifica istruttoria sulle dichiarazioni dei “giudizi pendenti”

La Commissione Tecnica nella seduta del 6 luglio 2020 rileva:

l’opportunità di inviare una richiesta di aggiornamento limitatamente alle domande degli utenti che nell’istanza di accesso al FIR hanno dichiarato la sussistenza di procedimenti giudiziari o procedure di rimborso in corso.

Determina del 22.07.2020

Emendamenti al D.L. 19.05.2020 n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”

La Commissione Tecnica nella seduta del 22 luglio 2020:

prende atto degli emendamenti in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori previsti dall’art. 175 *bis* della L. 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, di conversione del D.L. 19.05.2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”.

Nello specifico, tra i soggetti esclusi dalle prestazioni del FIR è stato espressamente inserito il riferimento al coniuge di chi abbia avuto, nelle banche di cui al comma 493 L. 145/2018 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, l’incarico di componente del consiglio di amministrazione, degli organi di controllo e di vigilanza, degli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna, del collegio sindacale, o la carica di consigliere delegato, direttore generale e vice direttore generale.

Inoltre, quanto alla verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, il citato art. 175 *bis* demanda alla Commissione tecnica del FIR, il compito di formulare una proposta ai fini del provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, con cui, sentiti l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Determina del 06.08.2020

La Commissione Tecnica nella seduta del 6 agosto 2020 rileva che:

Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la

banca dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo, include anche gli eventuali redditi d’impresa o di attività professionali svolte dall’istante.

Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario - la documentazione relativa alle violazioni massive del T.U.F..

Determina del 31.08.2020

Informazioni reddituali avente diritto non presenti in AdE

La Commissione Tecnica nella seduta del 31 agosto 2020 rileva che:

In merito ai controlli sul reddito complessivo inferiore a € 35.000,00 ai fini IRPEF dichiarato dal risparmiatore nella domanda di indennizzo, nelle ipotesi di utenti rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate non dispone di alcun dato reddituale per l’anno 2018, la Commissione rileva che il requisito reddituale richiesto dalla normativa di riferimento risulta soddisfatto, e che dunque il relativo controllo sia da considerarsi come validato con esito positivo.

Determina del 15.09.2020

Provvedimento ministeriale di verifica del patrimonio mobiliare per l’indennizzo forfettario FIR

La Commissione Tecnica nella seduta del 15 settembre 2020 rileva che:

è in corso di definizione il provvedimento ministeriale volto ad individuare le voci di composizione del patrimonio mobiliare ai fini dei controlli dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 6 comma 2 del D.M. 10.05.2019 come modificato dall’art. 3 comma 3 del D.M. 08.08.2019 per l’accesso alle prestazioni del FIR. Quanto alle pratiche contenenti la dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale sottoposte – ad oggi - alla Commissione tecnica, e dalla stessa approvate con esito positivo, esse saranno nuovamente sottoposte alla Commissione nell’ipotesi in cui l’esito del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate risulterà negativo.

Determina del 15.09.2020

Variatione coordinate bancarie in caso di decesso dell'avente diritto dopo l'invio della domanda

La Commissione Tecnica nella seduta del 15 settembre 2020 rileva che:

nell'ipotesi di decesso - dopo l'invio dell'istanza al FIR - dell'avente diritto titolare del conto [...] la pratica seguirà il regolare *iter* istruttorio a nome dell'istante originario, salvo ovviamente per quanto attiene al pagamento. A tal riguardo, risulta opportuno procedere con l'invio di una richiesta di integrazione istruttoria al fine di consentire agli eredi del *de cuius* di indicare delle nuove coordinate bancarie presso cui ricevere le somme a titolo di indennizzo.

Allo scopo, verrà predisposto un apposito modulo che dovrà essere compilato e sottoscritto dagli eredi del *de cuius* e trasmesso tramite la Piattaforma FIR corredato della pertinente documentazione, quale l'attestazione bancaria di intestazione delle nuove coordinate bancarie, i documenti di identità degli eredi e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione, con l'indicazione dell'erede cui andranno accreditate le somme dovute a titolo di indennizzo.

Determina del 15.09.2020

Periodo di conservazione dei dati personali nell'ambito del sistema di *ticketing* gestito dal *call center*

La Commissione Tecnica nella seduta del 15 settembre 2020 rileva che:

in merito alla conservazione dei dati gestiti nell'ambito del sistema di *ticketing* [...] delibera in due anni dall'evasione della richiesta pervenuta a mezzo *tickets* il periodo di conservazione degli stessi, considerandolo un termine congruo rispetto alle diverse esigenze da soddisfare ed ai vari interessi da contemperare (salva la possibilità di conservarli successivamente rispetto a tale periodo in forma anonimizzata, esclusivamente per consentire la valutazione degli standard di servizio e delle performance del fornitore).

Nella seduta del 1 ottobre 2020, la Commissione tecnica del FIR ha deliberato di corrispondere (ai sensi dell'art. 1 commi 496 e 497 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 come modificati dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) in attesa della predisposizione

del piano di riparto², un anticipo nella misura del 40% dell'importo complessivamente indennizzabile a ciascun istante che, a seguito del completamento dell'esame istruttorio, è risultato avente diritto.³

² In proposito si riporta lo studio della professoressa Anna Scotti in tema di piano di riparto nell'accezione accolta dalla normativa concernente il FIR (allegato al verbale del 29 ottobre 2020) :

Il piano di riparto nella disciplina del FIR: Legge 30 dicembre 2018 n. 145: art 496 e 497, Decreto Ministero delle Economie delle Finanze del 10 maggio 2019, art 3, commi 3 e 4 , art 7, comma 1.

1. L'interpretazione delle disposizioni sopra riportate non è agevole, giacché anche una lettura sistematica non consente di superare aporie e alcuni disallineamenti.

Il procedimento di erogazione dell'indennizzo, per quanto riguarda la funzione del piano di riparto, sembra articolarsi nelle seguenti fasi:

a. in attesa della predisposizione del piano di riparto la Commissione può corrispondere un anticipo nel limite massimo del quaranta per cento dell'indennizzo deliberato;

b. stabilisce i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali;

c. approva i piani di riparto delle risorse annuali del FIR sulla base delle istanze "munite di idonea documentazione completa";

d. dispone il pagamento degli indennizzi conformemente al piano di riparto sulla base delle istanze "munite di idonea documentazione" (anche "non completa"...?);

e. predispone piani di riparto parziale delle risorse disponibili fino a esaurimento.

Un primo elemento di incertezza è rappresentato dalla previsione di più piani di riparto, implicita nella desinenza plurale, che, tuttavia, sembrano essere atti diversi dai piani di riparto parziali. Il tema diventa anche più complesso perché non è previsto un piano di riparto finale o, comunque, definitivo. La lett. c) che fa riferimento al riparto delle risorse annuali sembra, a sua volta, presupporre che si debba procedere all'approvazione di un piano di riparto almeno una volta all'anno; ma, se così fosse, è difficile conciliare la predisposizione di un piano di riparto annuale con i piani di riparto parziali, che dovrebbero, a questo punto, susseguirsi con una cadenza infrannuale non meglio precisata, ovvero differenziarsi dai primi solo per l'estensione dell'oggetto, limitato a una parte della dotazione disponibile.

La carente scrittura normativa può trovare una soluzione nell'approfondimento del concetto di piano di riparto. Prima di procedere in tale senso, un dato che – anticipando il filo conduttore dell'analisi che seguirà – emerge con ragionevole certezza dalle disposizioni di funzionamento del FIR è che il piano di riparto può essere predisposto solo dopo l'approvazione delle istanze: infatti, l'accertamento dell'idoneità della sua documentazione (e della sua completezza, se questa avesse un significato normativo autonomo) non può essere compiuto dalla Commissione prima dell'esame dell'istanza e del giudizio di accoglimento o rigetto.

2. L'elemento comune alle diverse fattispecie normative di piano di riparto (o anche piano di ripartizione o progetto di divisione) è innanzitutto quello funzionale, costituendo l'atto che consente il soddisfacimento dei creditori. In testi di taglio pratico professionale, è definito come "l'operazione tecnico-contabile-giuridica volta ad individuare quantitativamente e qualitativamente la parte del ricavato dell'attivo da assegnare ai creditori concorrenti e, nel contempo, il numero e la misura in cui detti soggetti verranno soddisfatti all'interno del concorso fallimentare" (T. NIGRO).

In prospettiva strutturale, un ulteriore elemento comune è la preventiva determinazione dell'ammontare del passivo e dell'attivo da liquidare. In tale senso, sono significative le indicazioni provenienti dai contesti in cui si prevede la formazione del progetto di ripartizione.

3. Il principale riferimento può essere considerato la disciplina della crisi dell'impresa, soprattutto se si valorizza la natura concorsuale del procedimento dinanzi al FIR (come osserva F. AULETTA).

L'art. 220 del Codice della crisi di impresa (D. Lvo 12 gennaio 2019, n. 14) dispone che il curatore, ogni quattro mesi dalla data del decreto previsto dall'art. 204, comma 4 – il decreto che rende esecutivo lo stato passivo formato terminato l'esame di tutte le domande - predispone un prospetto delle somme disponibili, nonché "qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura". E' prevista la possibilità di operare ripartizioni parziali, che, previ alcuni accantonamenti, non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire. E', infine, stabilito che dopo l'approvazione del rendiconto finale del curatore, si procede alla formazione del riparto finale

Quindi, sembra potersi affermare che, in disparte la fase finale, ciò che distingue il progetto di ripartizione previsto dall'art. 220 dal riparto parziale, è la misura dell'attivo che si ritiene opportuno distribuire, intero nel primo caso e parziale nel secondo. Per quello che interessa ai nostri fini, è sufficiente segnalare che nella sostanza la disposizione

riproduce il dettato degli artt. 110 e 113 della L. f. , che non a caso erano stati destinatari di recenti interventi di novellazione.

E' utile, a questo punto, procedere a un breve approfondimento, considerando i corollari che ne sono stati tratti da dottrina e giurisprudenza:

i) si esclude (ANGARANO), ad esempio, che si possa modificare il piano di riparto a seguito dell'ammissione tardiva di crediti (si tratta di una conclusione argomentata dalle recenti Sezioni Unite della Cass. 26 settembre 2019, n. 24068, in materia di legittimazione attiva all'impugnazione del piano di riparto;

ii) si ammette, invece che il curatore possa modificare il progetto di ripartizione parziale (ABETE),

iii) in ogni caso, l'esecuzione del pagamento rende definitiva la determinazione (art. 114 l.f.).

Sempre in prospettiva concorsuale, la disciplina è parzialmente diversa per la liquidazione coatta amministrativa. Infatti, l'art. 312 c.c.i. (che riproduce integralmente l'art. 212 l.f.) concede al commissario – a valle del parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell'autorità vigilante – il potere di distribuire acconti parziali, anche prima che siano accertate tutte le passività. La differenza viene spiegata con il diverso significato che gli acconti rivestono rispetto ai riparti parziali, rispettivamente denotando attribuzioni provvisorie e revocabili i primi, e definitive e irrevocabili i secondi (A. PATTI, che cita Cass. 11 ottobre 1984, n. 5085). Tra l'altro, è interessante l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui la disciplina dell'acconto non viola la *par condicio creditorum*, "il cui rispetto va piuttosto verificato in sede di distribuzione finale dell'attivo, ove va accertato se questo sia idoneo a soddisfare tutti i creditori" (Cass. 10 marzo 2015, n. 4741).

Ed ancora nella medesima prospettiva vanno segnalate le disposizioni contenute nel Codice della navigazione, che prevedono la predisposizione dello stato di riparto – questa volta a cura dei creditori – sempre dopo la formazione dello stato passivo (art. 637 cod. nav.).

4. Si può spostare ora l'attenzione sulla disciplina delle esecuzioni individuali.

La fase distributiva è preceduta dall'individuazione dei cespiti che andranno a formare la cd. massa attiva dell'espropriazione, e la c.d. massa passiva. Dopodiché – semplificando al massimo – se vi sono più creditori, si distingue tra l'espropriazione mobiliare, nella quale i creditori possono procedere con un piano concordato (art. 541 c.p.c.), e l'espropriazione immobiliare, in cui viene predisposto il piano di riparto su impulso dell'ufficio con la successiva ratifica da parte dei creditori (artt. 596 ss. c.p.c.). Proprio per tale ultimo subprocedimento, la necessaria collocazione posposta alla determinazione dell'attivo e del passivo è implicita nelle disposizioni che, da un lato, prevedono che la fase di riparto prenda avvio entro trenta giorni dal versamento del prezzo dei beni venduti coattivamente, e, dall'altro, che il termine per l'intervento dei creditori al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, è quello dell'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione (art. 499 c.p.c.).

All'udienza di discussione del piano di riparto il Giudice dell'esecuzione pronuncia l'ordinanza di distribuzione, che contiene anche l'ordine alla cancelleria di emettere i mandati di pagamento che legittimano i creditori a ritirare le somme ricavate dall'espropriazione (art. 487 c.p.c.).

E' opportuno segnalare che la giurisprudenza si è attestata nel riconoscimento all'ordinanza che approva il progetto di distribuzione di un sostanziale effetto di stabilità; una conclusione in cui confluiscono sia le tesi che vi attribuiscono la natura di atto meramente esecutivo endoprocedimentale, giacché con l'approvazione si determina una preclusione interna al processo esecutivo, sia le opinioni che vi riconoscono natura di accertamento, da cui deriva l'idoneità a giudicato (TERENGI). In ogni caso, la Corte di Cassazione ha affermato l'irripetibilità del pagamento coattivo ad opera del debitore o del creditore pretermesso, ogniquale volta costoro non abbiano impugnato il provvedimento distributivo (Cass. 4 dicembre 2019, n. 31659).

5. Anche nel diritto sostanziale è possibile rintracciare esempi in cui atti di distribuzione di somme tra più aventi diritto presuppongono il definitivo accertamento delle posizioni di dare e avere.

E' il caso, innanzitutto, del piano di riparto che nelle società segue la liquidazione dell'attivo e si accompagna al bilancio finale. Per le società di capitali è espressamente previsto che i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali (art. 2491 c.c.). Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (art. 2492 c.c.). Il bilancio finale, quindi, "presuppone la conversione dei beni in denaro, l'avvenuto pagamento delle passività e la restituzione dei beni conferiti in godimento e consiste in un documento nel quale si dà conto delle somme spese e di quelle realizzate; esso rappresenta, sostanzialmente, il rendiconto della gestione dei liquidatori" (CAMPOBASSO).

6. Principi affini a quelli sin qui esaminati ispirano anche la disciplina dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Qui, infatti, se vi è stata opposizione da parte dei creditori del *de cuius* al pagamento individuale dei debiti, l'erede deve procedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e i legatari. Questi devono presentare le loro dichiarazioni di credito entro un termine fissato, dopodiché si provvede alla liquidazione delle attività ereditarie e, dopo la vendita dei beni ereditari, l'erede con l'assistenza del notaio, procede alla formazione dello stato

Determina del 19.11.2020: Esito istanze in relazione alle quali la verifica del requisito reddituale abbia fornito risultato diverso da quello indicato dall'interessato

La Commissione Tecnica nella seduta del 19 novembre 2020 osserva:

“Viene discusso il tema della verifica dei requisiti reddito/patrimoniali in relazione alla dichiarazione sul possesso degli stessi sottoscritta dal risparmiatore in sede di compilazione della domanda di indennizzo. [...]

Considerando l'impostazione della domanda telematica ed il tenore della dichiarazione sottoscritta a corredo della stessa dall'interessato in coerenza con il dettato normativo, la Commissione delibera di sottoporre le istanze per le quali la verifica di uno dei due requisiti abbia fornito un esito difforme da quello indicato dall'istante, anche al controllo del possesso del requisito non indicato tramite apposizione del relativo flag in via telematica.

Nel caso in cui risulti verificato positivamente il possesso di uno dei due requisiti reddito/patrimoniali normativamente previsti, sarà riconosciuto l'accesso alla procedura forfettaria.”

di graduazione, cioè al progetto di ripartizione dell'attivo ereditario, la cui definitività consente di procedere ai pagamenti in conformità dello stato di graduazione (artt. 495 ss. c.c.).

7. Anche nella divisione ereditaria – a cui fanno riferimento anche le norme sullo scioglimento della comunione – si procede alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti (art. 723 c.c.).

8. Nell'unico – a quanto consta – scritto della dottrina dedicato al FIR (F. AULETTA), si propone un confronto tra la posizione dei richiedenti l'indennizzo a quella dei soggetti inseriti nella sentenza che accoglie l'azione di classe ex art. 840 *sexies* c.p.c., perché anche in tale provvedimento si procede all'accertamento della lesione di diritti individuali omogenei, con l'indicazione della documentazione necessaria alla prova della titolarità dei diritti, e all'apertura della procedura di adesione. Si aggiunge che, così come è attribuito alla Commissione tecnica del FIR il compito di approvare i piani di riparto, analogamente nell'azione di classe è prevista la predisposizione del progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, in forza del quale il giudice delegato, quando accoglie la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme a titolo di risarcimento o di restituzione. Se il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente (art. 840 *duodecies* c.p.c.). Peraltro, si osserva come caratteristica della nuova azione di classe sia proprio quella di rendersi idonea alle controversie relative a qualsiasi categoria di diritti individuali omogenei (CONSOLO).

9. In conclusione, l'impressione è che il legislatore del FIR abbia immaginato che la Commissione potesse completare l'esame delle istanze entro il primo anno di funzionamento, o, comunque, in tempi brevissimi dalla chiusura del termine per la presentazione delle istanze, e poi procedere a riparti successivi man mano che la dotazione finanziaria diventasse disponibile secondo le distribuzioni annuali.

Accantonata di fatto tale ipotesi, bisogna chiedersi se attualmente residui uno spazio applicativo per piani di riparto parziali e/o annuali, stretti – si potrebbe dire – tra il pagamento dell'anticipazione del quaranta per cento e il completamento dell'esame delle istanze che condurrà, probabilmente, direttamente al riparto finale.

Anna Scotti

³ Si allegano alla presente relazione gli studi attuariali effettuati da Consap, su richiesta della Commissione, circa la capienza dello stanziamento, in esito alla comunicazione del MEF Prot: DT 62130 - 30/07/2020

Determina del 03.12.2020: Comunicazione MEF Prot: DT 88460 - 24/11/2020

La Commissione Tecnica nella seduta del 3 dicembre 2020 osserva:

“La Commissione auspica una modifica normativa nel senso della previsione di una erogazione al 100% degli indennizzi, limitatamente al regime forfettario”

Sempre in relazione alla comunicazione di cui sopra, nella medesima seduta, la Commissione ha deliberato la seguente modifica dell'art. 4 del proprio Regolamento (evidenziata in corsivo): *“In relazione a ciascuna richiesta di indennizzo sottoposta alla Commissione il Presidente potrà attribuire ad un componente della Commissione, od a sé medesimo, il ruolo di relatore, che propone il rigetto o l'accoglimento, totale o parziale, della richiesta di indennizzo da parte della Commissione. È inoltre possibile l'assegnazione ad ogni relatore, al fine di una definizione unitaria, di gruppi omogenei di istanze in relazione alle quali l'istruttoria - condotta secondo le indicazioni fornite dalla Commissione – non abbia evidenziato profili problematici, fermo restando l'esame del fascicolo elettronico.”*

Roma 30 dicembre 2020

Il Presidente

Gianfranco Servello



**SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Al Responsabile della Segreteria tecnica
Dott. *Massimiliano D'Alleva***

**Al Presidente della Commissione tecnica
Dott. *Gianfranco Servello***

Ai membri della Commissione tecnica

p/c

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. *Giuseppe Conte***

**Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. *Roberto Gualtieri***

**Al Ministro per i Rapporti con il Parlamento
On. *Federico D'Incà***

**Al Sottosegretario di Stato
On. *Riccardo Fraccaro***

**Al Capo di Gabinetto PCM
Cons. Avv. *Alessandro Goracci***

Prot. n. 55 del 6 ottobre 2020

Oggetto: Verifica dei requisiti di cui all'art. 9 del DM 10 maggio 2019

Gentilissimi,

ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019, i componenti della Commissione tecnica devono possedere i requisiti di *competenza, indipendenza, onorabilità e probità* durante l'intera durata dell'incarico. In particolare modo, le disposizioni, di cui al comma 2 del citato articolo, prevedono che gli stessi componenti non abbiano ricoperto, e non debbano ricoprire, incarichi che possano compromettere la loro indipendenza.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2019, i componenti della Commissione sono dichiarati decaduti con decreto ministeriale per carenza, anche



**SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

sopravvenuta, dei requisiti per l'esercizio dell'incarico stabiliti dall'art. 9 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019.

Invito i membri della Commissione tecnica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 4 luglio 2019, a comunicare alla Segreteria tecnica, entro 10 giorni dall'invio della presente, le situazioni che possano determinare la decadenza previste dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2019.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 2019, i componenti della Commissione tecnica possono essere revocati con decreto ministeriale per mancato rispetto delle delibere di autoregolamentazione adottate dalla stessa Commissione, ma anche nel caso di mancata partecipazione in via protratta alle attività della Commissione. Gradirei ricevere la delibera che individua i criteri per la definizione della "*mancata partecipazione in via protratta delle attività della Commissione*" e le relative modalità di verifica.

Allo scopo di garantire le legittimità ed il corretto svolgimento dei lavori della Commissione, e di informare tempestivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. *Giuseppe Conte* ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze On. *Roberto Gualtieri*, per le opportune iniziative di competenza, vorrei ricevere le suddette informazioni con la massima cortese sollecitudine.

Resto in attesa di un Vostro gentile riscontro.

Un cordiale saluto
Il Sottosegretario di Stato
On. **Alessio Mattia Villarosa**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessio Mattia Villarosa'.



UNITÀ DI BUSINESS 3 – SERVIZI FINANZIARI
Servizio Fondo Indennizzo Risparmiatori

Class A20 Coll RD1

Al Sottosegretario di Stato del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
On. Dott. Alessio Villarosa

p/c

Al Presidente della Commissione Tecnica
Ai Membri della Commissione Tecnica

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Prof. Roberto Gualtieri

Al Ministro per i Rapporti con il Parlamento
On. Dott. Federico D'Inca

Al Sottosegretario di Stato c/o PCM
On. Dott. Riccardo Fraccaro

Al Capo di Gabinetto PCM
Cons. Dott. Alessandro Goracci

Oggetto: verifica requisiti di cui all'art. 9 del DM 10 maggio 2019

Ill.mo Sottosegretario, On. Villarosa,
in riscontro alla nota prot. n. 55 del 6 ottobre u.s., si comunica con la presente che, allo stato, non sono pervenute alla scrivente Segreteria Tecnica comunicazioni in ordine alle situazioni determinanti la decadenza dall'incarico di Commissario di cui all'art. 2, comma 1, D.M. 4 luglio 2019.

Si rappresenta, altresì, che la Commissione Tecnica ha adottato, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. i) del D.M. 10 maggio 2019, un apposito regolamento al fine di disciplinare la propria attività, sin qui svolta senza soluzione di continuità.

Con i migliori saluti.

IL Responsabile della Segreteria Tecnica
(Dott. Massimiliano D'Altera)

ALLEGATO 2

RISPOSTE A DOMANDE PRESIDENTE FIR**Domande**

Nella relazione presentata dalla Sottosegretaria Sartore si afferma che sono circa 75.000 le pratiche che hanno richiesto una integrazione documentale.

Con riferimento al tema delle richieste di integrazione, si conferma che esse hanno interessato oltre 75.000 domande (60% delle istanze complessivamente pervenute).

La richiesta di integrazione riguarda le domande carenti di dati e/o documenti necessari ai fini della definizione istruttoria delle pratiche di indennizzo, ed è attuata tramite notifica, presso l'indirizzo email indicato dall'utente in sede di registrazione al Portale FIR, che invita ad accedere alla propria area personale sulla Piattaforma al fine di prendere visione della comunicazione con le specifiche istruzioni da seguire per il buon fine dell'integrazione istruttoria.

A tal proposito, si precisa che la procedura di gestione delle domande di accesso al FIR, dalla presentazione fino alle verifiche istruttorie normativamente previste, è interamente telematica e dematerializzata, e avviene tramite la Piattaforma all'uopo predisposta ai sensi dell'art. 10 D.M. 10.05.2019 e dell'art. 1 D.M. 08.08.2019.

Dell'avvio della fase di integrazione istruttoria – avvenuta in data 25 maggio u.s. - è stata data notizia all'utenza sia tramite comunicazione personale a mezzo mail inviata a tutti i soggetti registrati sulla Piattaforma nonché ai professionisti e alle associazioni dei risparmiatori, sia tramite pubblicazione sul Portale FIR nella sezione News.

Peraltro, coerentemente con le misure di contenimento della diffusione del Covid, in considerazione dei limiti alla circolazione delle persone, del diradamento nell'erogazione dei servizi da parte di enti pubblici e privati e, pertanto, dell'evidente difficoltà per gli istanti a reperire ed inviare tempestivamente i documenti necessari ai fini della lavorazione istruttoria delle domande di indennizzo, nel corso del mese di marzo 2020, e per circa due mesi, la Commissione Tecnica ha disposto la temporanea sospensione dell'avvio della fase di richiesta di integrazione documentale quale misura a beneficio dei numerosi aventi diritto che, altrimenti, sarebbero incorsi nell'impossibilità di attivarsi nelle forme e nei tempi dovuti.

In tema di integrazioni istruttorie, occorre altresì precisare che, a seguito dell'integrazione documentale operata dall'utente, è possibile che emergano informazioni ulteriori quanto ai titoli oggetto di domanda non evidenziate in sede di prima compilazione dell'istanza. In tali ipotesi, al fine di completare l'iter istruttorio con la verifica di tutti i dati risultanti dalla domanda, viene inviata una seconda richiesta di integrazione istruttoria.

Inoltre, si pone la necessità di un supplemento dell'attività istruttoria quando, nelle more della valutazione della domanda, si verifica la modifica di determinati dati comunicati dall'utente e necessari alla finalizzazione della pratica di indennizzo, quali, a titolo esemplificativo, la variazione delle coordinate bancarie per l'accredito delle relative somme, oppure l'incidenza di fenomeni successori.

In tali casi, infatti, risulta necessario, anche in caso di pratiche la cui lavorazione preistruttoria è già definita, procedere con l'invio di un'apposita richiesta di integrazione documentale al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione quali, ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione con l'indicazione di tutti i coeredi interessati e l'allegazione dei relativi documenti di identità, nonché le nuove coordinate bancarie sulle quali accreditare le somme dovute a titolo di indennizzo.

Si vuole capire:

Quali erano le diverse tipologie di carenze documentali riscontrate?

Le carenze documentali numericamente più rilevanti sono quelle relative alle attestazioni bancarie afferenti agli strumenti finanziari per i quali si chiede l'indennizzo.

Ai fini dell'accesso all'indennizzo FIR, infatti, è necessario essere "risparmiatore" (o successore/familiare dello stesso) nei termini previsti dall'art. 3 comma 1 del D.M. 10.05.2019, dimostrando, quindi, l'acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ex art. 4 D.M. 10.05.2019), ma anche il possesso degli stessi alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, e di avere continuato a detenerli anche successivamente.

Al riguardo, si tiene altresì a precisare che, al fine di agevolare i richiedenti l'indennizzo, tramite assidue interlocuzioni con gli istituti bancari principalmente coinvolti dalla normativa del FIR, fin dal mese di settembre 2019 è stato definito il rilascio, da parte degli stessi, di una documentazione per quanto possibile standardizzata che consentisse ai risparmiatori di avere una certificazione attestante le informazioni necessarie per la corretta compilazione telematica della domanda di accesso al FIR. Tale certificazione non è univoca, per via delle diverse procedure operative adottate dai singoli istituti di credito, tuttavia contiene i dati necessari all'istante per la richiesta dell'indennizzo in relazione allo strumento finanziario posseduto.

Sono state altresì messe a punto opportune istruzioni sulla base di schemi illustrativi, in cui viene evidenziata la corrispondenza fra i dati forniti dalla banca e quelli da inserire nella domanda sul portale FIR, rilasciate agli aventi diritto unitamente alla documentazione bancaria necessaria per la compilazione dell'istanza.

Quante domande dopo l'integrazione documentale sono state viste, quante sono ancora bloccate e quante respinte?

Oltre l'80% delle domande per le quali è stata richiesta un'integrazione documentale, risultano compiutamente integrate dagli utenti, con ciò confermando sia il funzionamento del procedimento telematico di esecuzione delle stesse tramite la Piattaforma FIR, sia che le difficoltà eventualmente riscontrate dagli utenti in ordine al reperimento della relativa documentazione sono state contenute.

Ad oggi, ai fini della maggiore delicatezza richiesta dalla relativa fattispecie, non sono state valutate domande per le quali non risultano sussistere i requisiti per l'ammissione al beneficio del Fondo, attesa anche l'attuale impossibilità di accertare il difetto dei requisiti patrimoniali, come evidenziato al punto 4, ultimo paragrafo della relazione.

Le carenze delle integrazioni documentali hanno interessato gli azionisti di tutte le banche oggetto di indennizzo o qualcuna più delle altre?

La maggior parte delle domande risultate carenti dal punto di vista documentale sono riconducibili a titoli emessi Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, in riferimento ai quali le necessarie attestazioni bancarie sono fornite dalla cessionaria Banca Intesa Sanpaolo.

Al riguardo, si precisa che, tra le banche cessionarie, i numeri maggiori in termini di numero di domande al FIR sono gestiti senz'altro da Banca Intesa Sanpaolo, la quale ha anche istituito una task force al fine di gestire le richieste documentali afferenti al FIR.

Ci sono suggerimenti da dare sul piano normativo per semplificare le operazioni di liquidazione?

Con riguardo al procedimento decisionale, proprio allo scopo di velocizzare e semplificare la valutazione delle pratiche e, dunque, di incrementare il numero delle istanze da assegnare ai Commissari ai fini dell'apposizione dell'esito istruttorio, la Commissione ha ritenuto di utilizzare le funzionalità della Piattaforma in modo da classificare le domande di indennizzo complessivamente pervenute in base alle loro caratteristiche, modificando a tal fine il proprio Regolamento interno in modo tale da poter assegnare ad ogni relatore gruppi omogenei di istanze in relazione alle quali l'istruttoria non abbia evidenziato profili problematici, al fine di una definizione unitaria, e dunque più sollecita, delle stesse.

Inoltre, la Commissione tecnica ha aumentato progressivamente il numero di sedute periodiche, nonché il numero di affari trattati in ciascuna seduta.

Ci sono linee guida per l'esame delle domande non forfettarie?

Con riferimento alle domande di accesso alla procedura di indennizzo ordinaria, la Commissione ha redatto le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive del T.U.F., pubblicando il relativo testo nella sezione dedicata del Portale, già in data 19 dicembre 2019.

Con tale approfondimento la Commissione ha censito le principali fattispecie di violazioni, elencandole per aggregati coerenti, caratterizzati da elementi tipici o di diffusa esperienza oltre che di ipotizzabile prossimità ai casi sottoposti alla sua attenzione, con l'obiettivo di realizzare l'omogeneità della loro valutazione.

Ogni tipizzazione ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo, e lascia impregiudicate le specifiche valutazioni effettuate al momento della valutazione sull'esistenza o meno dei presupposti per l'accoglimento delle singole istanze, all'esito dell'esame della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) del D.M. 10 maggio 2019.

PAGINA BIANCA



18STC0147820